ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XLVIII**
N. **13**

CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE

RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI RELATIVAMENTE ALLE LEGGI PUBBLICATE NEL QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2016

(Articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Trasmessa alla Presidenza il 6 ottobre 2016

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

INDICE

DELIBERAZIONE 1

1. CONSIDERAZIONI GENERALI 3

1.1. La legislazione del quadrimestre 3

1.2. Considerazioni metodologiche di sintesi 6

2. LE SINGOLE LEGGI 10

Legge 20 maggio 2016, n. 76, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze 10

Legge 26 maggio 2016, n. 89, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca 12

Legge 6 giugno 2016, n. 106, delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale 14

Legge 22 giugno 2016, n. 112, disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare 18

Legge 30 giugno 2016, n. 119, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione 20

Legge 7 luglio 2016, n. 122, disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 22

Legge 14 luglio 2016, n. 131, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa 25

Legge 28 giugno 2016, n. 132, istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale 28

Legge 21 agosto 2016, n. 145, disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionale 30

Legge 1 agosto 2016, n. 151, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA 32

Legge 28 luglio 2016, n. 154, deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e alimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale 33

Legge 7 agosto 2016, n. 160, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio 37

Legge 12 agosto 2016, n. 161, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico 42

Legge 19 agosto 2016, n. 166, disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi 43

3. LEGGI DI MINORE RILEVANZA FINANZIARIA 44

4. DECRETI LEGISLATIVI 53

I. TAVOLE 61

II. SCHEDE ANALITICHE – ONERI E COPERTURE 73

APPENDICE
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 115

N. 15/SSRRCO/RQ/IA

La

CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

A Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente Angelo BUSCEMA

e composte dai magistrati

Presidenti di sezione

Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO, Raffaele DAINELLI, Gaetano D'AURIA, Carlo CHIAPPINELLI, Giovanni COPPOLA;

Consiglieri

Marco PIERONI, Anna Maria LENTINI, Roberto BENEDETTI, Massimo ROMANO, Vincenzo PALOMBA, Cinzia BARISANO, Luisa D'EVOLI, Adelisa CORSETTI, Francesco TARGIA, Clemente FORTE, Maria Teresa D'URSO, Donatella SCANDURRA, Luca FAZIO, Alessandra SANGUIGNI, Giuseppe Maria MEZZAPESA, Stefania PETRUCCI, Marco BONCOMPAGNI;

VISTI il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni nonché la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 4 del d.l. 23.10.1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20.12.1996, n. 639;

VISTO l'art. 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

UDITI, nell'adunanza del 3 ottobre 2016, il relatore Cons. Clemente Forte e il correlatore Cons. Marco Pieroni;

DELIBERA

la "Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2016".

La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

1) elenco delle leggi ordinarie e dei decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
2) oneri finanziari indicati dalle leggi ordinarie e dai decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
3) quadro riassuntivo delle modalità di copertura degli oneri riferiti a leggi ordinarie e decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
4) schede analitiche degli oneri e delle coperture finanziarie per singolo provvedimento legislativo.

I RELATORI

Clemente Forte

Marco Pieroni

IL PRESIDENTE

Depositato in segreteria in data - 4 OTT. 2016

IL DIRIGENTE

Maria Laura Iorio

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
DALLA SEGRETERIA DELLE SEZIONI
RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO
ROMA 6.10.2016

IL DIRIGENTE
DOTT. SSA Maria Laura Iorio

PAGINA BIANCA

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO
CORTE DEI CONTI

1. Considerazioni Generali

1.1. La legislazione del quadrimestre

a) Quadro riassuntivo

Nel periodo maggio-agosto 2016 sono state pubblicate 36 leggi, di cui 15 aventi ad oggetto la ratifica di trattati internazionali, 6 recanti la conversione di decreti legge e 11 d'iniziativa parlamentare. Risultano pubblicati anche 30 decreti legislativi (Tavola 1).

Come di consueto, gli effetti finanziari da ascrivere a ciascuna legge ordinaria (ivi compresi i decreti legislativi) vengono dettagliatamente riportati nelle singole schede concernenti la quantificazione degli oneri e le relative modalità di copertura. In particolare, per ogni provvedimento legislativo viene riportata una scheda che indica oneri e coperture, con una corrispondenza diretta quando la norma reca una propria compensazione: in caso di copertura complessiva riferita a più norme o priva dell'indicazione nelle singole disposizioni di riferimento (ovvero nelle Relazioni tecniche), vengono riportati i due riepiloghi senza corrispondenza.

Si ha in tal modo un quadro complessivo e al contempo analitico della portata finanziaria di ciascun provvedimento e di quella della singola norma, con la relativa copertura di dettaglio, quando indicata.

Le prospettazioni di cui alle tabelle sono espresse - come sempre - in termini di contabilità finanziaria, anzitutto perché i provvedimenti legislativi vengono pubblicati con tale tipo di indicazione (in quanto l'obbligo di copertura di cui al terzo comma dell'art. 81 Cost. viene assolto in riferimento a tale contabilità) e, in secondo luogo, in quanto non sempre sono messi a disposizione dal Governo i quanto mai opportuni, corrispondenti valori in termini di contabilità nazionale.

b) gli oneri creati nel quadrimestre

Nel complesso, il totale degli oneri creati dalle leggi e dai decreti legislativi pubblicati nel periodo considerato presenta un profilo nettamente decrescente, per passare da 2.322 milioni per il 2016 a quasi 1.072 milioni per il 2017, che poi diventano 575 milioni per il 2018 (Tavola 2).

Il maggior onere creato per il 2016 dipende per poco più della metà dalla legge n. 131 (di conversione del decreto legge n. 67, riguardante la proroga delle missioni internazionali).

Di entità non del tutto trascurabile (11 per cento circa rispetto al 2016) è l'onere permanente creato dalle leggi e dai decreti legislativi del periodo, pari a 261 milioni.

A seguito essenzialmente di due leggi di ratifica (nn. 77 e 152), gli oneri comportati dalle leggi esaminate nella presente Relazione si riferiscono anche all'esercizio 2015: essi si ragguagliano ad una cifra pari a circa 525 mila euro. Come sempre, tale effetto contabile (in termini di creazione di oneri a carico dell'esercizio precedente) è dovuto all'operare dei particolari meccanismi previsti dalla legge di contabilità in merito alla conservazione e all' utilizzo delle coperture con fondo speciale per determinati settori, come, appunto, gli accordi internazionali e i fondi per il pubblico impiego.

Pur nell'ambito del citato andamento discendente (a partire dal 2016) del totale degli oneri, si nota un andamento "campanulare" del relativo profilo per alcune leggi, in virtù dell'operare, talora, di meccanismi che determinano la contabilizzazione in bilancio – almeno in riferimento al saldo netto da finanziare - degli effetti della normativa nell'esercizio susseguente al primo: è il caso della legge n. 160 (di conversione del decreto legge n. 113, in materia di enti locali, in riferimento, in particolare, all'art. 11, riguardante regolazioni contabili tra lo

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO CORTE DEI CONTI

Stato e la Regione Sicilia). In altri casi si tratta di conseguenze delle scelte discrezionali del Legislatore.

In merito poi alla distribuzione degli oneri tra leggi ordinarie e decreti legislativi, assolutamente trascurabile è l'incidenza di questi ultimi.

c) Le coperture del quadrimestre

Quanto alle compensazioni, in riferimento al quadriennio 2015-2018, per quanto concerne le leggi, continua ad essere preponderante la forma di copertura costituita dalla riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, pari a quasi l'84 per cento del totale per il primo anno (2016), il 38 per cento per il 2017 e poco più del 57 per cento per il 2018 (Tavola 3). In riferimento al totale degli oneri creati con legge ordinaria nel quadriennio, poco più dei 2/3 risultano coperti con tale forma di compensazione.

Quanto agli oneri imputati all'esercizio 2015, la forma di copertura è esclusivamente quella relativa all'utilizzo dei fondi speciali, per i motivi illustrati nel precedente paragrafo in riferimento alla possibilità del determinarsi per legge, ad esercizio inoltrato, di oneri riferiti all'esercizio precedente.

Sempre per il complesso degli oneri creati per il quadriennio 2015-2018 dalle leggi pubblicate nel periodo qui considerato, le restanti forme di copertura si distribuiscono tra le nuove o maggiori entrate (13 per cento circa) e le altre forme di coperture (es. residui, contabilità speciali, economie: per il dettaglio si rinvia alla scheda per singola legge) per quasi il 15 per cento, mentre il Fondo speciale fornisce il 4,6 per cento circa delle risorse di compensazione.

Quanto poi alle coperture riferite agli oneri dei decreti delegati, sono solo le riduzioni delle precedenti autorizzazioni legislative di spesa ad offrire le necessarie compensazioni (Tavola 3).

Sia pur tenendo conto del fatto che le coperture qui considerate si riferiscono solo agli oneri creatisi nel secondo quadrimestre dell'anno, la descritta composizione delle compensazioni mette in luce come, per tale periodo ed in riferimento, dunque, alla legislazione diversa dalle determinazioni di sessione, la nuova decisione onerosa assunta con norma primaria si risolve in gran parte nella ricomposizione della struttura della spesa in essere.

1.2. Considerazioni metodologiche di sintesi

a) Il nuovo assetto della contabilità di Stato in riferimento alla copertura finanziaria delle leggi

Va ricordato anzitutto, sul piano ordinamentale, l'entrata in vigore nel periodo qui considerato della legge n. 163, di revisione della legge di contabilità n. 196 del 2009, nonché dei due decreti legislativi attuativi degli articoli 40 e 42 della medesima legge di contabilità (rispettivamente, nn. 90 e 93). In merito al relativo contenuto si fa rinvio a quanto già rappresentato dalla Corte nei pareri espressi e nelle relative audizioni parlamentari.

Merita di essere qui sottolineato inoltre, per i profili attinenti alla presente Relazione, che gli elementi modificativi della normativa in tema di regolamentazione degli effetti finanziari e contabili non sono stati oggetto di considerazione ad opera della legislazione del quadrimestre qui considerato, tenuto conto che la pubblicazione della citata legge n. 163 è avvenuta nello scorso mese di agosto.

E' utile altresì ricordare che le modifiche apportate con la predetta legge alla disciplina contabile riferita alla legislazione ordinaria (art. 17) presentano un contenuto in parte diverso rispetto al testo della proposta di legge su cui si è

svolta l'audizione parlamentare della Corte. Appare opportuna pertanto, in questa sede, una breve menzione delle principali innovazioni.

In riferimento dunque all'art. 17 della legge di contabilità, concernente la copertura finanziaria delle leggi, è da registrare la previsione di una nuova forma di copertura (lettera a-*bis* del comma 1), concernente la modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa.

Alla precedente lettera b) del medesimo comma 1 è stato poi aggiunto un periodo in base al quale, per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacità di spesa dei ministeri.

E' stato poi statuito, con un nuovo comma (1.1), il divieto di utilizzo a copertura delle disponibilità derivanti dall'otto per mille e dal cinque per mille.

Sul piano generale, è stato altresì rafforzato, con il nuovo comma 6-*bis*, il contenuto obbligatorio delle Relazioni tecniche in caso di neutralità finanziaria, di cui è stata fissata la inammissibilità per le spese di natura obbligatoria.

Infine, nel fissare un generale obbligo di monitoraggio (comma 12), è stata precisata la griglia degli interventi diretti ad ovviare nell'immediato ad eventuali scostamenti tra le previsioni di spesa e i risultati effettivi, disponendosi, per l'esercizio in corso - in attesa della riconsiderazione dell'intervento con la legge di bilancio per gli esercizi successivi -interventi correttivi dapprima con riduzioni di spesa da parte del Ministero competente e, in un secondo momento, in caso di insufficienza, con dPCM (comma 12-*bis*), nonché, in caso di ulteriore non compensabilità sempre nel corso dell'esercizio, rinviando al generale intervento già previsto dal comma 13 dell'art. 17 in discussione (comma 12-*ter*), ossia ad un'iniziativa legislativa *ad hoc*.

Per gli esercizi successivi si fa rinvio alla legge di bilancio (12-*quater*), adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggior spesa.

b) I profili ordinamentali relativi alla legislazione del quadrimestre

1) Le clausole di neutralità

La legislazione del quadrimestre, che – si ripete – va valutata rispetto al precedente assetto ordinamentale tenuto conto dei ricordati tempi di pubblicazione della citata legge n. 163, offre lo spunto per una serie di considerazioni di metodo per alcune delle quali è poi intervenuta la stessa legge n. 163.

E' il caso in particolare di una questione già più volte oggetto di considerazione in questa sede e che è riproposta in modo diffuso, ossia della affidabilità delle clausole di neutralità. In caso negativo, infatti, si creano le condizioni – come è stato già ripetutamente osservato dalla Corte – per una serie di conseguenze problematiche in termini di rallentamento – se non di blocco – in ordine all'attuazione della normativa interessata ovvero in termini di costi la cui copertura è destinata ad essere soddisfatta in sede di previsioni di bilancio. Si tratta dunque di fattispecie da monitorare con particolare attenzione, in special modo in caso di spese di natura obbligatoria: da questo punto di vista è opportuno ricordare che la citata novella della legge di contabilità provvede ad escludere l'apponibilità di clausole di neutralità in presenza di oneri rigidi.

Gli esempi della legislazione del quadrimestre si prestano a riflessioni da questo punto di vista, soprattutto nel caso di riforme di comparti: un caso è quello della legge n. 132 (in materia ambientale), per alcuni aspetti della quale non è chiaro il carattere sostitutivo o comunque non innovativo della normativa, il che costituisce la generale condizione per l'affidabilità della

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO CORTE DEI CONTI

clausola di neutralità. Lo stesso si può rilevare per il decreto legislativo n. 159 in tema di sicurezza a fronte di rischi legati all'elettromagnetismo.

Va ricordato che in casi simili l'assunto della neutralità, dichiarato dal Governo, si basa il più delle volte sul carattere non innovativo delle attività previste dalla nuova legislazione.

2) Clausole di monitoraggio e di salvaguardia

Si può anche considerare un corollario del problema prima esaminato il fatto che non sempre le leggi riportano le clausole di salvaguardia pure previste dalla legge di contabilità. Si ricorda anche in questo caso, a conferma della centralità del tema, che si tratta di argomento su cui è intervenuta in particolare la novella alla legge di contabilità prima illustrata, specificando le modalità di intervento al riguardo e fissando un generale obbligo di monitoraggio per gli oneri valutati, proprio allo scopo di prevenire il formarsi di scostamenti tra previsioni e realizzazioni ed evitare il rischio del determinarsi di una pressione sulla componente a legislazione vigente delle future leggi di bilancio, con conseguente elusione - di fatto - dell'obbligo di copertura.

3) Effetti sulle previsioni di cassa

Anche per alcuni provvedimenti legislativi afferenti al quadrimestre qui considerato si verificano casi di copertura finanziaria non previsti dalla legge di contabilità ed i cui effetti sui saldi di cassa non risultano evidenziati (e quindi non vengono sottoposti a compensazione).

Il caso più significativo è costituito dalla copertura su residui, la cui previsione di cassa sconta un coefficiente di realizzazione presumibilmente meno elevato rispetto a quanto diventa effettivamente necessario dopo l'entrata in vigore della norma. Ma è il caso altresì della possibilità di utilizzare

fondi in esercizi successivi, che comporta una pressione non compensata sui complessivi conti di cassa.

4) le Relazioni tecniche

Da notare come tendenza positiva il fatto che il maggior coinvolgimento da parte delle amministrazioni interessate, come prevede del resto la legge di contabilità, nella elaborazione delle Relazioni tecniche abbia accresciuto in molti casi il grado di dettaglio di tali documenti, nell'ambito della cui elaborazione il Ministero dell'economia e delle finanze dovrebbe svolgere il ruolo di verifica. E' la citata legge n. 132 a fornire, ad esempio, una dimostrazione della positività di tale diversità di ruolo.

2. Le singole leggi

Legge 20 maggio 2016, n. 76, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

La legge intende regolamentare le unioni tra le persone dello stesso sesso e la fattispecie delle convivenze. La struttura metodologica del provvedimento consiste nel normare l'istituto mediante una serie di rinvii al codice civile in riferimento al matrimonio, sia pure con eccezioni. Si registra pertanto una serie di conseguenze sul piano degli effetti sulla finanza pubblica.

Di essi si dà conto sia con la Relazione tecnica prodotta dal Governo sia con la documentazione aggiuntiva prodotta dall'INPS.

La struttura finanziaria della legge prevede oneri che partono da 3,7 milioni iniziali fino a 22,7 milioni a decorrere dall'anno 2025, cui si fa fronte in parte con le disponibilità del fondo per gli interventi strutturali di politica

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO CORTE DEI CONTI

economica ed in parte con il fondo speciale di parte corrente. E' prevista altresì una clausola di salvaguardia, consistente nel rinvio alle spese rimodulabili del Ministero del lavoro.

Da quest'ultimo punto di vista si tratta di una soluzione non del tutto soddisfacente, in quanto - pur in presenza di oneri stimati dell'entità prima riferita e una cui eventuale sottovalutazione non dovrebbe comunque ragionevolmente produrre maggiori spese di entità incontrollabile – proprio la natura ed il contenuto della legge contribuiscono a rendere fragile la clausola sopra riferita, che rinvia alle spese rimodulabili del dicastero interessato, le quali potrebbero non presentare risorse sufficienti. Si ricorda che il meccanismo di salvaguardia vigente all'epoca dell'approvazione della legge doveva essere ispirato all'effettività e all'automaticità e consistere nel rinvio ad una fonte di copertura supplementare in grado di produrre le risorse aggiuntive occorrenti, sempre che non venissero messi in pericolo gli equilibri di finanza pubblica, nel qual caso si sarebbe fatto fronte con un'iniziativa legislativa *ad hoc*.

Tali garanzie, pur tenendo conto della relativa esiguità degli oneri, non sembrano quindi essere fornite in misura sufficiente dalla formulazione della legge, soprattutto tenuto conto dell'elevata aleatorietà delle stime.

Da questo punto di vista, in assenza di altre indicazioni, dalla documentazione prodotta si rileva che è stata presa a riferimento l'esperienza tedesca, tenuto conto della forte analogia tra i due istituti (ovviamente, al netto delle differenze circa la popolazione) e nell'ipotesi che un quarto delle unioni interessate usufruisca delle provvidenze già nel primo anno di applicazione della disciplina. Sono state elaborate delle ipotesi relativamente alla distribuzione per età e per sesso, assumendo la distinzione tra pensione indiretta e pensione di reversibilità, nonché ipotizzando il raggiungimento medio dello *status* di pensionato diretto alla maturazione di un'età inferiore di un anno rispetto al requisito anagrafico di età per la pensione di vecchiaia. Sono state poi assunte

le tavole di mortalità dell'Istat ed elaborate delle stime sulla percentuale dei dipendenti pubblici interessati.

Gli oneri sono correlati all'estensione del diritto alla pensione ai superstiti nell'ambito delle unioni civili, anche tenendo conto delle quote integrative di rendita di inabilità permanente, con proiezioni fino al 2050.

In conclusione, trattaudosi – si ripete - di previsioni di costo ad elevata aleatorietà, seppur di entità comunque complessivamente contenuta, sarebbe stata opportuna una clausola di salvaguardia più sostenibile.

Legge 26 maggio 2016, n. 89, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca

Si tratta della conversione di un decreto-legge che detta una serie di interventi urgenti per risolvere problemi specifici del settore della scuola e dell'università.

La portata finanziaria complessiva del provvedimento è contenuta, laddove, sia pur solo per il primo anno, la misura più significativa (sul piano quantitativo) viene recata dall'art. 1, in tema di interventi per il decoro degli edifici scolastici, per cui viene stanziata una somma di 64 milioni.

Sono state prodotte le prescritte documentazioni da parte del Governo, ivi compreso l'apposito allegato riepilogativo degli effetti delle norme sui tre saldi distintamente per il testo-base e per gli emendamenti approvati in prima lettura (Senato della Repubblica), con un impatto netto nullo grazie all'operare delle coperture.

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO CORTE DEI CONTI

Viene utilizzata la tecnica del limite di spesa, il che notoriamente attutisce la rilevanza dei problemi di quantificazione degli oneri. Ciò nonostante, registra la positiva circostanza per cui la Relazione tecnica prodotta appare estremamente dettagliata in ordine all'illustrazione delle determinanti della quantificazione dell'onere, pur fissato – si ripete - come tetto di spesa.

Vanno ricordate tuttavia alcune norme prive di effetti finanziari negativi, secondo la Relazione tecnica. Quanto all'art. 1-*ter*, in tema di assunzioni del personale docente per l'anno scolastico 2016-2017, lo scopo della norma è prorogare il termine per le assunzioni di personale docente, il che non comporta, secondo il Governo, oneri, ma anzi può comportare risparmi, in quanto non vi sarebbe più l'esigenza di ricorrere a straordinari per rispettare il termine previgente e si sposterebbe la decorrenza economica delle nuove assunzioni al 15 settembre, senza peraltro che si registrino oneri previdenziali, rimanendo la decorrenza giuridica fissata al 1° settembre.

L'art. 2-*bis*, in materia di nuovi corsi di specializzazioni non mediche, soggiace al vincolo della neutralità e non comporta oneri in base alla Relazione tecnica, considerando il contributo da parte degli interessati, "salvo la possibilità di individuare apposite borse di studio con le risorse disponibili a legislazione vigente": pur trattandosi di una possibilità e di un costo presumibilmente di modesta entità, si osserva che sarebbe stato opportuno integrare la pur dettagliata Relazione tecnica con una illustrazione, almeno per gli atenei di maggiori dimensioni, degli spazi finanziari effettivamente disponibili in ordine ad un efficace utilizzo di tale possibilità.

Di notevole rilievo è l'art. 2-*sexies*, in tema di rideterminazione dell'ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità, a seguito di un contenzioso amministrativo nel corso del quale si è registrato l'accoglimento di alcuni ricorsi: in proposito, la Relazione tecnica presenta un ricco dettaglio di valutazioni riferite all'ipotesi di diritti soggettivi e ad altre ipotesi. L'impatto è

modesto in termini finanziari, così come quantificato dal comma 5. Trattandosi in parte di spesa obbligatoria, il problema della apposizione o meno della clausola di salvaguardia è stato risolto in senso negativo, in quanto, in base a ciò che si desume dalla documentazione depositata dal Governo, l'effetto stimato dell'onere si ragguaglierebbe a 4/5 dello stanziamento, il che rappresenterebbe una soluzione accettabile, "consentendo quindi ampi margini di prudenza a tutela dei saldi di finanza pubblica".

Al riguardo, si osserva che solo l'esiguità dell'onere contribuisce a ridimensionare la rilevanza metodologica della questione, soprattutto se valutata in prospettiva, anche se, in riferimento agli oneri riferiti al periodo precedente, va rilevato che la Relazione tecnica ha precisato che non si tratterebbe di maggiori spese automatiche, essendo necessari "atti impugnativi di procedimenti amministrativi".

Vertendo infine alcune coperture sul fondo "La Buona Scuola", il Governo ha fatto presente che ciò "non appare suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente". Anche in questo caso l'esiguità degli oneri contribuisce a non ritenere problematica tale assunzione, ferma restando, sul piano metodologico, l'esigenza di una più esaustiva rappresentazione dei criteri di costruzione delle previsioni a legislazione vigente.

Legge 6 giugno 2016, n. 106, delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale

La legge, come sintetizza la Relazione tecnica, prevede "una serie di interventi normativi da attuare attraverso il conferimento al governo di apposite deleghe in materia di disciplina del Terzo settore, volti a introdurre

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO CORTE DEI CONTI

misure per la costruzione di un rinnovato sistema, al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini che si associano per perseguire il bene comune, di elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, di valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa...".

Il Governo ha fornito l'apposito allegato riepilogativo dell'impatto sui tre saldi, nonché le prescritte Relazioni tecniche. L'ammontare dell'intervento è limitato, ragguagliandosi ad un massimo di 20 milioni annui.

A parte singole norme, la struttura contabile del provvedimento prevede, da un lato, la neutralità finanziaria delle deleghe (art. 1), mediante una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle amministrazioni per quanto riguarda gli adempimenti previsti dai decreti legislativi medesimi, e, dall'altro, un rinvio alle dotazioni in essere per tale riforma (art. 11, comma 1).

Essendo, queste ultime, costruite come limite di spesa, non dovrebbero esservi problemi dal punto di vista finanziario, in quanto, ove si palesassero maggiori esigenze, sia in sede di decretazione delegata sia soprattutto nell'ulteriore sede attuativa nel corso del tempo, con legge si provvederà ad apportare le relative determinazioni, comprendenti anche le eventuali, occorrenti coperture finanziarie (art. 1, comma 6). Relativamente alle norme con risvolti finanziari, l'art. 9, che detta misure fiscali e di sostegno economico, trova copertura negli stanziamenti di cui all'art. 11, comma 2 (il comma 3 provvede al potenziamento di tali misure).

E' disposta poi un'attività di monitoraggio e di controllo (art. 7), in relazione alla quale non è prevista la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, ma solo dell'Agenzia delle entrate, per gli aspetti finanziari. Tale attività è comunque da svolgere ad invarianza di costi (art. 7, comma 5).

Singole norme presentano, comunque, profili da menzionare, per gli aspetti qui esaminati. L'art. 8, per esempio, nell'applicare il principio di universalità in tema di servizio civile, "porterà ad un aumento dei giovani" avviati a tale servizio, come ricorda la Relazione tecnica aggiornata, la quale aggiunge, però, che ciò "non è suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i bandi nazionali di servizio civile sono pubblicati sulla base delle risorse finanziarie preventivamente individuate dal governo e quindi entro limiti finanziari limitati all'origine".

Si tratta di una impostazione verosimilmente debole sul piano metodologico, in quanto si verifica ancora una volta il caso dell'avvio di un processo i cui risvolti contabili vengono sostanzialmente demandati all'attività amministrativa, mentre dovrebbe essere la stessa legge-delega (ovvero la decretazione delegata) ad individuare a regime il perimetro dell'intervento oppure la relativa modalità di regolamentazione. Il riferimento ai "limiti finanziari limitati all'origine" rappresenta una soluzione che potrebbe essere inadeguata ove nel corso del tempo dovessero determinarsi maggiori esigenze finanziarie. Il pericolo da evitare, in fin dei conti, è che si determini nel corso del tempo una pressione sulle previsioni a legislazione vigente.

Analoghe considerazioni valgono per il generico riferimento ai decreti legislativi e alle risorse a legislazione vigente, contenuto nella Relazione tecnica, che tra l'altro rinvia ad una programmazione in materia "di norma triennale". L'indicazione nella legge di una soluzione *ad hoc*, anche con l'eventuale evidenziazione di un apposito fondo come limite di spesa, avrebbe ovviato alle esposte osservazioni.

Viene altresì in rilievo l'art. 9, in materia di misure fiscali e di sostegno economico al settore. A parte la generica formulazione del comma 2, nel senso che le misure agevolative di cui all'articolo "tengono conto" delle risorse di cui al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese in essere presso la Cassa Depositi

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO CORTE DEI CONTI

e Prestiti, laddove rimane imprecisato se si tratta o meno di una compensazione, si rileva che alcuni principi della delega vengono esplicitamente coperti nell'articolo 11 (Disposizioni finanziarie e finali).

Per i principi diversi da quelli indicati e che comunque presentano implicazioni contabili dovrebbe valere quanto già richiamato e disposto dall'art. 1, ossia, da un lato, l'invarianza finanziaria, salvo il rinvio alla sede delegata, e, dall'altro, l'utilizzo delle risorse stanziate dalla legge di stabilità per il 2015. Il Governo, nel corso dell'esame parlamentare in seconda lettura presso la Camera dei Deputati, riferendo che si farà fronte con le risorse "già destinate alle imprese sociali secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 luglio 2015 e individuate con delibera CIPE del 6 agosto del 2015", non ha ritenuto di dover circoscrivere l'entità delle risorse stanziate per far fronte alle esigenze di cui all'art. 9 in esame, per le finalità diverse da quelle che trovano invece una copertura precipua in base all'art. 11, come già menzionato.

Quanto poi a tali finalità, per quanto concerne la istituzione di un fondo destinato a sostenere iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato (lettera g) del comma 1), da un lato si utilizzano disponibilità in conto residui riferite alla quota di cui all'otto per mille (per il 2016) e, dall'altro, si fa riferimento al citato fondo già in essere per il terzo settore (a partire dal 2017). Per il completamento poi della riforma dell'istituto della destinazione del cinque per mille si utilizzano i relativi fondi. Si ricordano le osservazioni relative a coperture a valere su disponibilità in conto residui, come più volte riportato nelle precedenti Relazioni, con riflessi sui saldi di cassa. Vale la pena di rammentare comunque che, in base alla citata novella di cui alla legge n. 163, *de futuro* non è più consentito l'uso per finalità di copertura delle risorse derivanti dall'otto per mille e dal cinque per mille.

Sia l'art. 8 che, soprattutto, l'art. 9 rischiano di dar luogo, in definitiva, ad un modello normativo dai contorni finanziari sfumati, la cui alea è che occorrerà eventualmente apprestare risorse in sede di previsione a legislazione vigente.

L'art. 10, infine, istituisce la Fondazione Italia Sociale, con una dotazione iniziale per il 2016 di un milione di euro e con una copertura sul ripetuto fondo per il terzo settore: nulla viene disposto per gli anni successivi, presumibilmente in base all'assunto della natura privatistica degli apporti, che però sono definiti solo come prevalenti nel comma 1 e per i quali, quindi, non si escludono interventi pubblici.

Legge 22 giugno 2016, n. 112, disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

Il provvedimento, di origine parlamentare, prevede misure di assistenza e cura in favore di persone con disabilità grave prive di sostegno familiare ed agevola, in sintesi, le erogazioni nonché la costituzione di *trust* e fondi speciali per i soggetti in questione.

Risultano presentate le Relazioni tecniche aggiornate in riferimento alle varie letture parlamentari.

Come riportato dalla Nota di aggiornamento al DEF 2016, in termini di contabilità nazionale l'intervento complessivo è pari a 90 milioni annui.

La struttura finanziaria della legge è tale da prevedere anzitutto la costituzione di un fondo (art. 3) per rendere conseguibili le finalità di cui all'art. 1, legate all'obiettivo del promovimento del benessere, della piena inclusione sociale e dell'autonomia delle persone con disabilità. Vengono poi previste altre

due disposizioni onerose (artt. 5 e 6), rispettivamente, in tema di detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave ed in materia di istituzione di *trust*, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione, i cui oneri vengono valutati sulla base delle informazioni fornite nelle richiamate Relazioni tecniche.

Le due descritte componenti onerose della legge (art. 3, da un lato, e artt. 5 e 6, dall'altro), peraltro entrambe di carattere permanente, trovano copertura nell'art. 9, che decurta il fondo di cui al comma 400 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2016 (in materia di disabilità grave) per un importo costante ed evidenzia poi oneri riconducibili ad un emendamento approvato in riferimento all'art. 6 (di importo estremamente minore), prevedendone una copertura *ad hoc* (sul fondo speciale).

Il comma 2 dell'art. 9 medesimo dispone poi che, se dal monitoraggio delle minori entrate conseguenti agli artt. 5 e 6, risulti un esubero di risorse, la differenza andrà a rimpinguare il fondo citato dell'art. 3.

Mentre il meccanismo del fondo di cui all'art. 3 funge esplicitamente da limite di spesa, in riferimento agli artt. 5 e 6, nonostante il dettaglio delle previsioni di cui alla Relazione tecnica in riferimento alle relative minori entrate, trattandosi di valutazioni sarebbe stato doveroso prevedere una clausola di salvaguardia: i presupposti su cui si basa la Relazione tecnica inevitabilmente presentano, infatti, un certo grado di aleatorietà, oltretutto dovendosi tener conto del fattore incentivante costituito dalla maggiore attrattività delle nuove tipologie agevolative (vincoli di destinazione e fondi speciali) a detrimento di quelle in essere. La scelta di cui al provvedimento è stata invece, come riportato, di ipotizzare solo una eventuale, minore necessità di risorse rispetto a quelle stanziate.

Sia pure per importi minimi, va rilevato poi che si continua ad utilizzare il fondo speciale corrente per oneri permanenti.

Legge 30 giugno 2016, n. 119, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

Si tratta di un complesso intervento d'urgenza che si compone di quattro capi, rispettivamente, in materia di misure di sostegno alle imprese e di accelerazione del recupero crediti (I), di misure in favore degli investitori in banche in liquidazione (II), di modifica di altre disposizioni di carattere finanziario (III) e di copertura finanziaria complessiva (IV).

Durante l'*iter* di conversione del provvedimento sono state presentate le prescritte Relazioni tecniche, aggiornate dopo le modifiche approvate in prima lettura da parte del Senato della Repubblica. Risulta anche allegato il riepilogo dell'impatto sui tre saldi.

Secondo quanto risulta dalla Nota di aggiornamento al DEF 2016, in termini di contabilità nazionale l'intervento lordo complessivo è pari a 228 milioni per il 2016, che scendono a 203 milioni nel 2017, a 176 milioni nel 2018 e a 142 milioni nel 2019. Tale intervento è concentrato per la gran parte nelle maggiori spese. Le coperture derivano quasi esclusivamente dalle maggiori entrate.

Dal provvedimento discendono dunque, nel complesso, oneri e maggiori entrate. Dal punto di vista contabile, per i primi si utilizza la tecnica del tetto di spesa, tenuto conto che si tratta di finanziamenti per l'avvio del registro informatizzato "dei pegni non possessori" presso l'Agenzia delle entrate (art. 1),

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO CORTE DEI CONTI

per l'istituzione di un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari presso il Ministero della giustizia (art. 3), per lo svolgimento dei corsi di formazione per i professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati (art. 5-*bis*) e per l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze del capitale sociale della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A. (art. 7). Le relative coperture, tranne quella precipua dell'art. 5-*bis*, autonoma dal punto di vista normativo, ma identica nella modalità, insistono sul fondo speciale (art. 13).

Quanto alle maggiori entrate, esse conseguono al meccanismo dell'art. 11, inteso a subordinare al pagamento di un canone la trasformabilità in credito d'imposta della quota di imposte anticipate qualificate cui non corrisponde un effettivo pagamento anticipato di imposte, in base alle indicazioni dell'Unione europea. L'importo di tali maggiori entrate è analiticamente ricostruito nelle Relazioni tecniche sulla base delle ipotesi assunte a sostegno della quantificazione riportata: l'attendibilità di tali ipotesi costituisce elemento di grande attenzione, in quanto le maggiori entrate vengono riversate ad incremento di numerosi fondi di bilancio, tra cui quello che alimenta la copertura delle missioni internazionali di pace, caratterizzato da un elevato livello di spendibilità.

Anche tenuto conto della pluriennalità del fenomeno finanziario in esame, sarebbe stato prudente subordinare il riversamento alla spesa all'effettivo realizzarsi, esercizio per esercizio, delle maggiori entrate stimate e quindi anche in relazione ai profili di cassa.

Quanto poi, in particolare, ai singoli articoli finanziariamente rilevanti e prima richiamati, nello stesso dibattito parlamentare di conversione del decreto-legge sono stati sottolineati profili che sarebbe stato opportuno meglio chiarire: per l'art. 1, per esempio, è stata espressa la preoccupazione che la tenuta del registro citato possa non svolgersi in condizioni di equilibrio

finanziario negli anni successivi, così come per l'art. 3, in riferimento all'entità dei contributi a carico degli utenti della piattaforma ai fini di una gestione finanziariamente equilibrata. Lo stesso dicasi per l'art. 7, sempre prima citato, a proposito del quale è stata parimenti espressa la preoccupazione che l'acquisizione della menzionata società possa non escludere il trasferimento di passività o vincoli giuridici che incidano negativamente sul bilancio dello Stato. Infine, anche per l'art. 2 (in tema di finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato), privo di effetti finanziari in base alla Relazione tecnica, è stato osservato, sempre nel citato dibattito parlamentare, che si potrebbero determinare conseguenze in termini di esigibilità dei crediti tributari, atteso il presumibile effetto sospensivo della norma relativa alle procedure esecutive anche in presenza di crediti di tale natura.

Legge 7 luglio 2016, n. 122, disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016

Si tratta del consueto provvedimento legislativo annuale inteso a garantire il diretto recepimento dell'ordinamento europeo in quello nazionale. Per sua natura, dunque, la normativa consta di numerose disposizioni di oggetto eterogeneo, distribuite su nove Capi, che raggruppano a loro volta 37 articoli.

Sono state fornite le prescritte Relazioni tecniche, anche in versione aggiornata per tener conto delle modifiche introdotte in prima lettura dal Senato della Repubblica.

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO CORTE DEI CONTI

Dal punto di vista finanziario il provvedimento è strutturato ad invarianza d'oneri, con la duplice previsione sia dell'obbligo di non onerosità sia della sufficienza delle risorse in essere per i conseguenti adempimenti, salvo che per gli articoli per i quali gli effetti vengono quantificati e compensati (art. 37).

Per quest'ultimo aspetto la tipologia finanziaria d'intervento è abbastanza variegata: gli oneri vengono stimati, in alcune ipotesi, mentre vengono indicati come tetto di spesa in altre ipotesi, mentre le coperture fanno riferimento generalmente a maggiori entrate ovvero all'apposito fondo in essere in bilancio per il recepimento della normativa europea.

La fattispecie più ricorrente è quella dell'onere solo valutato, laddove generalmente non risulta indicata una clausola di salvaguardia, come richiede la legge di contabilità: ciò va rilevato anche se gli importi risultano molto contenuti. E' la fattispecie, ad esempio, dell'art. 6, in materia di ampliamento della esenzione dalla tassazione delle vincite da gioco, che, tra l'altro, trova copertura con le maggiori entrate di cui all'art. 22, relativo all'innalzamento dell'aliquota IVA applicabile alle cessioni di alcuni prodotti alimentari (nell'art. 9, in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere riguardanti minori, è prevista, invece, una clausola di salvaguardia che fa riferimento a programmi del Ministero); è altresì il caso dell'art. 20, in materia di esenzione a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importati dall'Albania, dell'art. 21, in tema di modifiche di aliquote per alcuni prodotti alimentari, nonché dell'art. 29, modificativo di aliquote fiscali riguardanti il tartufo.

Quanto alla fattispecie del limite di spesa, si menzionano i tre casi di cui agli artt.10 (per il profilo dei maggiori costi a carico dell'Istituto poligrafico della Zecca dello Stato Spa), 14 (che detta un aumento del contributo per il Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso, con piano di riparto in caso di esubero delle domande rispetto alle disponibilità) e

36 (che incrementa il fondo del Garante per la protezione dei dati personali, con copertura sui fondi della Consob per le assunzioni).

Altre fattispecie meritano poi una menzione, talora per profili problematici. Un caso dalle caratteristiche interessanti, avuto riguardo al rispetto della legge di contabilità, è quello dell'art. 11 (in materia di diritto all'indennizzo a carico dello Stato in favore delle vittime di reati dolosi commessi con violenza alla persona e in altre ipotesi specifiche previste): la previsione della determinazione in via amministrativa dell'importo dell'indennizzo medesimo nei limiti del Fondo per l'indennizzo a favore delle vittime di cui al menzionato art. 14, presenta sufficienti elementi di flessibilità in ordine alla determinazione dell'entità dell'onere. Ciò dovrebbe contribuire a rendere effettivo il limite costituito dalle risorse in essere nel Fondo di copertura, eliminandosi così possibili effetti di trascinamento al rialzo ai fini delle determinazioni di competenza dei prossimi bilanci.

Va menzionato poi l'art. 24, in materia di modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime, da cui la Relazione tecnica fa derivare possibili effetti di maggior gettito prudenzialmente però non stimati. Durante l'esame parlamentare è stata inserita una normativa di delega in materia, con vincolo di neutralità, salva la possibilità di oneri che si dovessero determinare in sede delegata, nel quale caso è prevista la consueta procedura consistente nella previa o contestuale entrata in vigore di apposita copertura finanziaria, ove la decretazione delegata non risolva il problema finanziario al proprio interno.

Si ricorda al riguardo – in linea generale - che dovrebbe essere la legge delega a fissare il perimetro finanziario dell'intervento (salvo il caso della impossibilità di procedere al riguardo), per cui il rinvio dell'intero problema alla sede delegata non può essere visto metodologicamente come conferente: tenuto conto della complessità della materia, la scelta del Legislatore, nella fattispecie,

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO CORTE DEI CONTI

può essere considerata come coerente con la lettera e la stessa *ratio* dell'art. 15, comma 2, della legge di contabilità.

In definitiva, quanto al complesso del provvedimento, va rilevato che, a fronte di una clausola di neutralità così ampia come quella dell'art. 37, prima richiamata (con le eccezioni menzionate), la possibile alea è sempre che, in assenza di clausole di monitoraggio e di salvaguardia *ad hoc*, le eventuali tensioni tra stanziamenti e fabbisogni derivanti dall'attuazione delle varie normative si traducano nella necessità *de futuro* di maggiori risorse a legislazione vigente, anzitutto in riferimento all'apposito fondo di bilancio.

Legge 14 luglio 2016, n. 131, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa

Si tratta della conversione del consueto decreto-legge di proroga delle missioni internazionali, il cui testo iniziale è stato integrato durante l'esame parlamentare in prima lettura (Senato della Repubblica). Con la legge di conversione risulta prorogato anche il termine per l'esercizio della delega di cui alla legge n. 124 del 2015 (cd. legge "Madia"), riguardante la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato.

Risulta presentata la prescritta Relazione tecnica, con l'allegato riepilogativo degli effetti sui vari saldi sulla base della versione iniziale del decreto-legge.

Come riportato dalla citata Nota di aggiornamento al DEF 2016, in termini di contabilità nazionale l'intervento lordo è pari a 1.465 milioni nel 2016.

Coerentemente, dunque, con la natura del provvedimento, dal punto di vista della tecnica contabile va rilevato che gli oneri risultano - come d'uso, tenuto conto della natura delle erogazioni - costruiti come limiti di spesa, riferiti esclusivamente al primo esercizio (2016), e la relativa copertura, dettata dall'art. 11, si articola in varie modalità, che consistono nell'utilizzo dei fondi per le missioni internazionali, del fondo speciale, del fondo per il rimborso ONU nonché dei fondi per esigenze indifferibili e per gli interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale.

Va osservato al riguardo che si utilizzano fondi di conto capitale in un contesto in cui sfugge la correlazione tra oneri e singole coperture. Data la natura del provvedimento, non è dato rilevare che l'utilizzo di tali risorse non sia stato comunque finalizzato a destinazioni di parte corrente.

Si può altresì rilevare, in merito all'art. 5 (in materia di personale), che si continua a prevedere, per la proroga delle missioni, la possibilità di derogare ai limiti in essere per i compensi per lavoro straordinario e per i compensi forfettari. Al riguardo, anche considerando che non è la prima volta che viene fissato un tale impianto derogatorio, è stata più volte messa in luce dalla Corte l'esigenza di una valutazione dei relativi effetti di cassa, pur trattandosi di somme di entità presumibilmente trascurabile.

Si ricorda peraltro che, nel parere espresso dalla Commissione bilancio del Senato nel corso dell'esame in prima lettura, la pronunzia di segno positivo si è basata, tra l'altro, sul presupposto del contenimento della spesa relativa al compenso forfettario all'interno degli ammontari illustrati dal Governo, affinché non vi sia spazio per incrementi di oneri: occorre rilevare, sul piano metodologico, che verosimilmente è la stessa previsione di bilancio ad essere

calibrata per "scontare" *ex ante* gli effetti di future norme come quella qui in esame, con il risultato che è il bilancio a fungere di fatto da copertura di future spese, non risultando esso costruito, in tal ipotesi, sulla base della legislazione vigente.

Il comma 2 dell'art. 7, in materia contabile, reitera, con qualche modifica, precedenti disposizioni in base a cui, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali di cui ai precedenti articoli della legge, senza soluzione di continuità, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta dell'amministrazione interessata, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 50 per cento delle spese autorizzate per le finalità relative alle missioni. Il che, se da un lato si presenta come una misura dettata da evidenti esigenze di carattere operativo, continua a porre il problema della valutazione dei possibili effetti sul fabbisogno (anche tenendo conto del decremento dell'entità massima dell'anticipo rispetto a precedenti provvedimenti), considerato che l'apposito allegato riepilogativo degli effetti, già prima menzionato, non prende in esame la disposizione.

E' utile far presente che il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso "forti criticità" circa la limitazione temporale al solo 2016 della possibilità di chiedere anticipazioni per le spese mensili, anche di personale. La norma a regime, infatti, si giustificava, per il Governo, tenuto conto dei meccanismi di riversamento dell'apposito fondo sui capitoli di gestione alla condizione della previa entrata in vigore delle proroghe delle missioni, meccanismi non più funzionanti con il passaggio al cd. "cedolino unico": con la predetta limitazione al 2016, a partire dal 2017 non si avrebbe peraltro modo di evidenziare la spesa effettivamente sostenuta per le missioni, come riportato nell'aggiornamento della Relazione tecnica inviato dal Ministero dell'economia e delle finanze in occasione dell'esame parlamentare del provvedimento.

Si sottolinea comunque che con l'entrata in vigore della legge ordinamentale in materia di missioni n. 145 (di seguito esaminata), presumibilmente già a partire dal 2017, come ha sottolineato nel proprio parere la Commissione bilancio della Camera dei Deputati, dovrebbe entrate a regime un sistema "che consentirà di assicurare la necessaria continuità delle erogazioni finanziarie".

Legge 28 giugno 2016, n. 132, istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

La legge, d'iniziativa parlamentare, provvede ad istituire il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (art. 1) e reca la disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (art. 4), nonché altre normative in materia di agenzie per la protezione dell'ambiente (art. 7) e di assunzioni (art. 16).

Dal punto di vista contabile il provvedimento presenta varie clausole di invarianza, inserite peraltro in molti casi recependo le condizioni richieste dal Ministero dell'economia per asseverare la Relazione tecnica redatta da parte dell'Amministrazione interessata. Tali clausole riguardano sia singoli articoli che il provvedimento nel suo complesso (art. 17).

In effetti, per una valutazione della effettiva sostenibilità di vincoli finanziari di tal genere, occorrerebbe una più esaustiva dimostrazione dell'assunto circa il carattere interamente sostitutivo o comunque non innovativo delle attività da svolgere, in base alla nuova legge, rispetto a quelle precedenti: sul punto, le Relazioni tecniche presentate in alcuni casi forniscono adeguata garanzia, dando soprattutto conto del fatto che alcune attività

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO CORTE DEI CONTI

vengono già svolte ovvero sono stati già portati a compimento processi di riorganizzazione, mentre in altri casi forniscono ragguagli meno precisi.

Ciò può valere, ad esempio, per gli artt. 11, 15 e 16, in materia, rispettivamente, di sistema informativo nazionale ambientale, modalità di finanziamento ed assunzioni. Per il finanziamento delle Agenzie, in particolare, le stesse Relazioni tecniche ricordano che sono le Regioni a definirne l'entità a valere sul Fondo sanitario, mentre per le assunzioni non risultano esplicitati gli spazi a ciò disponibili.

Altro tema meritevole di approfondimento riguarda la sussistenza o meno di un rapporto tra le facoltà assunzionali previste per il Ministero dalla legge di stabilità per il 2016 (commi 816-817) e quelle di cui all'art. 16, già prima richiamate. In generale, è la stessa struttura contabile del Ministero dell'ambiente a vedere disseminati i rapporti finanziari con ISPRA su più capitoli, il che non consente una immediata ricostruzione dei trasferimenti e dunque la verifica del rispetto della clausola d'invarianza nonché – *ex ante* – la relativa sostenibilità.

Come è stato più volte già messo in luce in analoghi casi e soprattutto in riferimento a provvedimenti di carattere sistematico (di riforma di interi settori, per esempio), la previsione di vincoli di non onerosità di per sé non sempre costituisce uno strumento idoneo a garantire che in realtà l'operare dei meccanismi di cui alla nuova legislazione non comporti nel tempo un maggior fabbisogno di risorse. In tali casi, salva l'ipotesi di una attuazione parziale delle nuove disposizioni, ci si potrebbe poi trovare nella condizione di una copertura di fatto (e non consentita) degli oneri con mezzi di bilancio.

Legge 21 agosto 2016, n. 145, disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

Si tratta una legge-quadro (di iniziativa parlamentare) volta sostanzialmente a disciplinare in via ordinamentale le modalità di decisione in ordine alla partecipazione a missioni internazionali, superando la metodologia d'intervento seguita sin d'ora e basata su provvedimenti legislativi *ad hoc* che autorizzavano di volta in volta nuove missioni ovvero il proseguimento di quelle in essere, disponendo al contempo le relative modalità e i connessi profili finanziari.

In futuro, invece, è previsto che si provveda a definire nella legge di bilancio (ovvero in appositi provvedimenti legislativi, in base all'art. 4) l'entità di un fondo destinato a finanziare tali missioni, calibrato sulle esigenze prospettate dal Governo nonché tenendo conto degli atti d'indirizzo approvati in sede parlamentare, fondo gestito con dPCM, previo parere delle Commissioni parlamentari, secondo uno schema simile a quello della delega.

Per i profili qui di competenza va rilevato anzitutto che, se la decisione circa l'entità del fondo è assunta con la legge di bilancio, ne deriva che la decisione in materia viene sottratta allo scrutinio di copertura finanziaria per entrare a far parte della complessiva decisione di bilancio da valutare dal punto di vista della coerenza generale con gli obblighi derivanti dalla normativa europea, così come recepiti nell'ordinamento interno. Naturalmente, ciò non vale se, invece, la decisione circa l'entità del fondo viene assunta con altra norma primaria.

Sotto il profilo della trasparenza della decisione finanziaria, poiché tutti gli aspetti della gestione delle missioni internazionali saranno finanziati a carico del predetto fondo, sarebbe opportuno che la documentazione fornita di volta

in volta dal Governo consentisse di ricostruire nel dettaglio le determinanti del fondo medesimo.

Ciò appare tanto più necessario per valutare il costo, di anno in anno, di tutta la normativa di cui ai Capi III e V - in particolare - della legge, rispettivamente, in materia di personale nonché, limitatamente agli articoli 21 e 22, in materia contabile. Come esplicitato dalle Relazioni tecniche presentate in Parlamento, il limite dell'operare di tali normative è costituito infatti dalla capienza del fondo unico prima menzionato: un'esplicitazione in dettaglio dell'evolversi del costo in questione consentirebbe di comprendere in quale misura è destinato dunque a concretizzarsi sul piano finanziario l'operare dei meccanismi connessi alla gestione del personale così come disciplinati a regime dalla normativa in esame.

Per quanto concerne poi in particolare i menzionati artt. 21 e 22, che prevedono in via permanente deroghe all'ordinamento contabile per numerosi aspetti, in particolare per gli acquisti e i lavori in economia, non si possono che ripetere le perplessità più volte espresse in riferimento alle analoghe norme contenute nei singoli provvedimenti legislativi di proroga delle missioni internazionali, sotto il profilo delle esigenze, anzitutto, di trasparenza nell'utilizzo delle pubbliche risorse e, in secondo luogo, di unitarietà dell'ordinamento contabile.

Per quest'ultimo aspetto, soprattutto tenendo conto della fase attuale in cui sono stati profondamente ridisegnati numerosi profili di contabilità di Stato (per esempio, con i due decreti legislativi nn. 90 e 93, nonché con la stessa legge n. 163, prima menzionata), sarebbe stato più coerente rivedere anche la normativa relativa agli acquisti e ai lavori in economia, per evitare deroghe permanenti e garantire comunque la necessaria pubblicità nell'uso delle risorse.

Legge 1 agosto 2016, n. 151, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA

Il provvedimento d'urgenza intende modificare alcuni aspetti della complessa normativa d'intervento riguardante i complessi aziendali del Gruppo ILVA, già oggetto di precedenti decreti-legge. Il testo iniziale risulta modificato durante l'*iter* di conversione presso la Camera dei Deputati in prima lettura. Sono state presentate le prescritte Relazioni tecniche nonché l'apposito riepilogo degli effetti sui tre saldi.

Per i profili finanziari, l'art. 1, comma 1, lettera b), capoverso 8.2, prevede lo svolgimento di attività di consulenza in materia ambientale da parte di un Comitato che si può avvalere di pubbliche amministrazioni, mentre il successivo capoverso 8.2-*bis* istituisce – ragionevolmente - senza oneri un coordinamento tra le amministrazioni interessate per facilitare lo scambio di informazioni per le finalità previste dalla norma medesima.

Quanto al successivo capoverso 8.2-*ter*, che prevede la facoltà per la Regione Puglia di autorizzare assunzioni per l'ARPA Puglia per un onere massimo fissato dalla norma, non dovrebbero evidenziarsi profili problematici in base all'interpretazione consolidata dell'art. 19 della legge di contabilità, trattandosi di una facoltà e non di un obbligo, restando dunque a carico della Regione medesima il susseguente onere finanziario.

Qualche considerazione metodologica va svolta a proposito, poi, dell'art. 2, in base al quale vengono dilazionati alcuni rimborsi rispetto alla data prevista del 2016, il che comporta un peggioramento per tale anno del fabbisogno, che viene sottoposto a compensazione, come peraltro il riflesso sul 2017 in conto interessi. Si sottolinea al riguardo la correttezza della previsione della copertura sul solo fabbisogno, come più volte è stato sottolineato quale obbligo essenziale

in ordine alla corretta tenuta dei saldi. In ordine poi alle modalità di compensazione, mediante un versamento dalla Cassa per i servizi energetici su un conto corrente di tesoreria appositamente aperto, è stato chiarito dal Governo trattarsi di disponibilità idonee "giacché, esatte dalla medesima Cassa in forza di una regolamentazione pubblica,... risultano depositate presso il sistema bancario e, quindi, non sono considerate, allo stato, ai fini del conto consolidato di cassa".

Ciò non esime però da una riflessione di metodo, relativa al fatto che si dovrebbe avere contezza del quadro delle disponibilità che risultano considerate ai fini del conto di cassa, onde poterne valutare la composizione e dunque l'evoluzione, oltre che la attitudine a fungere da compensazione in coerenza con le norme di contabilità.

Si ricorda infine che, come per i precedenti decreti-legge in materia, le relative operazioni vengono considerate ininfluenti ai fini del saldo di contabilità nazionale in quanto aventi natura finanziaria, perché tali da risolversi entro l'esercizio. Da ciò si desume implicitamente la necessità di una compensazione se non dovesse verificarsi a fine anno il presupposto evocato.

Legge 28 luglio 2016, n. 154, deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale

Si tratta di un complesso intervento di disciplina di vari aspetti riguardanti i settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura: il provvedimento è, infatti, collegato alla manovra di finanza pubblica.

Si registrano tre letture parlamentari, cui è seguito l'aggiornamento delle Relazioni tecniche, prive però dell'apposito allegato riepilogativo degli effetti finanziari sui tre saldi in quanto non sono previsti oneri diretti.

La legge presenta sei titoli, riferiti alla semplificazione e alla sicurezza agroalimentare (I), al contenimento della spesa pubblica (II), alla competitività e allo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari (III), a singoli settori produttivi (IV), ai rifiuti agricoli (V) e alla copertura finanziaria dei decreti legislativi (VI). Il totale degli articoli è pari a 42.

La struttura contabile del provvedimento è caratterizzata da due tipologie normative: sono previste, da un lato, delle deleghe, ma, dall'altro, norme dirette di revisione di comparti nei settori indicati.

Dal punto di vista finanziario, per quanto concerne le deleghe, è fissata la relativa neutralità sia nei singoli articoli che, comunque, nell'articolo finale. Quanto alle restanti norme, in molti casi la clausola di neutralità è prevista esplicitamente, mentre in altri è attestata dalle Relazioni tecniche.

In riferimento alla descritta struttura contabile della legge, vanno svolte due considerazioni preliminari dal punto di vista della relativa coerenza con l'ordinamento contabile, prima di esaminare qualche normativa di dettaglio.

Anzitutto, infatti, in riferimento al gruppo di norme consistenti in deleghe, il menzionato art. 42 ripropone uno schema improntato ad una certa genericità, in quanto, per un verso, ci si limita a ribadire un generale principio di neutralità, ma, per altro verso, si rinvia ai decreti legislativi la soluzione di eventuali problemi finanziari, con ciò collocandosi al di là - come già osservato più volte - della lettera della legge di contabilità, che consente il rinvio alla fase successiva solo nell'impossibilità di risolvere i problemi contabili nella sede naturale della legge delega, con esclusione dunque dell'ipotesi – che è invece quella della legge

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO CORTE DEI CONTI

in esame – in cui si è in presenza di principi e criteri direttivi di cui è difficile escludere l'onerosità.

La *ratio* della norma di cui alla legge di contabilità consiste dunque nel rinviare alla sede delegata quando sia l'*an* che il *quantum* dell'onere risultino a tal punto incerti da determinarne l'impossibilità di una quantificazione, mentre, quando sia incerto solo il secondo termine, si dovrebbe ricorrere - nella sede della legge delega - all'individuazione di un ammontare di risorse a disposizione (con relativa copertura) o comunque dettare una soluzione del problema finanziario. In caso contrario, infatti, l'eventuale, futura difficoltà di reperimento delle risorse di copertura dovrebbe portare alla rinuncia di fatto all'esercizio - in tutto o in parte - della delega stessa.

Come esempio della problematica in riferimento alla legge in esame si possono citare alcuni criteri della delega di cui all'art. 6, riguardante le società di affiancamento per le terre agricole, in materia di agevolazioni o di compartecipazione agli utili. *Idem* per l'art. 21, riguardante il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura, l'intento della cui delega è costituito dal sostegno alle imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi, in riferimento al quale sono più che probabili risvolti finanziari.

Quanto poi alla seconda tipologia menzionata di intervento (norme direttamente attuative), va osservato che in alcuni casi appare ragionevole il vincolo di neutralità, mentre in altri casi una tale conclusione può essere ritenuta meno fondata. La fattispecie, per esempio, di questo secondo tipo è quella dell'art. 12 (che affida agli enti territoriali il compito di organizzare o disciplinare i corsi di formazione destinati alle imprese interessate al conseguimento dell'idoneità all'esercizio di attività di gestione di aree verdi), nonché dell'art. 16 (che prevede l'istituzione presso l'ISMEA della Banca delle terre agricole, ad invarianza di oneri per la finanza pubblica). Una variante è costituita dall'art. 19, che prevede l'attivazione, nell'ambito degli ordinari

stanziamenti di bilancio, di un supporto da parte delle pubbliche amministrazioni competenti per agevolare l'erogazione dei contributi europei alle imprese agricole, laddove appare probabile che una puntuale attuazione della norma renderà verosimilmente necessari stanziamenti aggiuntivi di bilancio.

In riferimento a questo secondo profilo metodologico una soluzione coerente con l'ordinamento contabile sarebbe consistita nell'individuare un ammontare di risorse e la relativa copertura finanziaria.

L'*iter* parlamentare del provvedimento ha registrato poi, in riferimento alla terza ed ultima lettura, la presentazione di due Relazioni tecniche, di cui la prima con il mancato visto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze per cinque norme. La successiva rielaborazione del documento ha consentito poi di superare i dubbi, da parte del Ministero indicato.

Ciò nondimeno rimangono in qualche caso delle perplessità, come evidenziato nella stessa sede parlamentare.

E' il caso ad esempio dell'art. 15, comma 3, di delega per la ristrutturazione del settore ippico nazionale, il cui vincolo d'invarianza è giustificato dalla Relazione tecnica sulla base di una serie di considerazioni le quali troveranno un componimento nella futura Relazione tecnica del corrispondente decreto delegato, tenendo conto del criterio della riduzione progressiva degli stanziamenti di bilancio a carico dello Stato, in coerenza con il fatto che il nuovo soggetto gestore potrà contare, oltre che sul previsto incremento delle scommesse ippiche, su altre fonti di ricavo o su *asset* quali ad esempio i diritti televisivi e le quote associative, come fa presente la menzionata Relazione tecnica.

La considerazione conclusiva, che riprende analoghe riflessioni già svolte in riferimento a provvedimenti legislativi di riforma di interi comparti, riguarda

il fatto che occorrerebbe profondere uno sforzo particolare in tali casi per definire il più possibile nella stessa legge il perimetro finanziario dell'intervento nell'intesa che, ove ciò non fosse possibile, è necessario comunque apprestare clausole di monitoraggio (con connesso obbligo a riferire) in tutti i casi in cui gli effetti della normativa siano verificabili solo *ex post*. Ciò anche quando tali effetti non dipendano dal comportamento dei destinatari ovvero da altre variabili esogene e ferma rimanendo l'esigenza, per le norme di delega, di una più attenta osservanza della giurisprudenza costituzionale e della connessa norma di cui alla legge di contabilità, in base alle considerazioni metodologiche prima riassunte.

Legge 7 agosto 2016, n. 160, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio

Si tratta di una misura d'urgenza di contenuto del tutto eterogeneo: essa si compone infatti di sei capi di cui riguardanti, il primo, gli enti locali (artt. 1-19); il secondo, la spesa sanitaria (artt. 20-21-*ter)*; il terzo, la materia ambientale (art. 22); il quarto, il settore dell'agricoltura (art. 23-23-*bis*); il quinto, quello culturale (art. 24) e, il sesto, la disposizione finale relativa all'entrata in vigore.

Il provvedimento risulta modificato durante l'esame parlamentare in prima lettura da parte della Camera dei Deputati ed approvato con l'apposizione della questione fiducia. Sono stati presentati dal Governo le prescritte Relazioni tecniche - che si segnalano per la loro esaustività in molti casi - così come l'allegato riepilogativo dell'impatto sui tre saldi, da cui si evince, attesa la particolarità dei meccanismi di cui trattasi (essenzialmente, i rapporti

finanziari tra lo Stato e gli enti decentrati), un effetto concentrato sul saldo netto da finanziare, per un importo pari, a 500 milioni per il 2017.

Come attestato dalla Nota di aggiornamento al DEF 2016, in termini di contabilità nazionale l'intervento è pari a 820 milioni per il 2016, ridimensionati a 124 milioni nel 2017, a 106 milioni nel 2018 e a 48 milioni nel 2019. Le coperture insistono quasi integralmente sulle riduzioni di spese.

Per i profili finanziari qui esaminati, la gran parte delle questioni si pone naturalmente per quanto concerne il Capo I, relativo agli enti locali.

Circa l'art. 1, non risultano chiariti gli effetti in termini di cassa della riassegnazione sull'esercizio 2016 delle disponibilità residue del fondo di solidarietà comunale 2015. Quanto all'art. 1-*ter*, poi, disponendosi con esso l'attivazione da parte del prefetto di strutture ricettive temporanee dedicate ai minori non accompagnati, appare poco convincente, per i profili finanziari, la tesi della Relazione tecnica secondo cui si tratta di "una ulteriore modalità organizzativa del sistema complessivo di accoglienza", sicché non vi sarebbero oneri ulteriori: in realtà, trattandosi di oneri inderogabili, tenuto conto della legislazione vigente, forse solo l'esiguità del maggior onere riesce a non compromettere la tenuta generale del quadro di risorse in essere nella materia interessata.

L'art. 2 pone poi un problema più generale, che si riscontra anche in successivi articoli, ossia il fatto che vengono allentati singoli elementi a sostegno della riduzione complessiva assegnata ad interi comparti senza che contestualmente vengano specificati, nella norma, gli elementi modificativi che, implicando uno sforzo finanziario accresciuto per altri settori del comparto, garantiscano il saldo finale previsto a legislazione vigente: nella fattispecie, si tratta di un'applicazione graduale dal 2017 delle riduzioni del fondo di solidarietà comunale per i comuni colpiti da eventi sismici, il che, secondo la Relazione tecnica, "non determina effetti negativi, in quanto rimane ferma la

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

riduzione complessiva di 1.200 milioni di euro a carico del comparto". Non risultano sufficientemente chiari né gli eventuali elementi compensativi a carico dei restanti comuni né la dimensione finanziaria degli effetti della norma.

In merito all'art. 3, viene in rilievo principalmente il comma 1, che, a valere sulle risorse previste per gli eventi sismici del comune dell'Aquila, individua una cifra fissa per le spese per il personale degli uffici territoriali per la ricostruzione: non risulta attestata, dalla Relazione tecnica, la compatibilità con gli altri impegni gravanti sulle risorse di copertura, sempre che l'ammontare di queste ultime non sia dimensionato anche tenendo conto di future e dunque imprecisate determinazioni di spesa.

Il problema è analogo per il successivo art. 3-*bis*, che prevede che i Commissari delegati per i comuni emiliani colpiti da sisma possono assumere personale a contratto di lavoro flessibile per il 2017 e il 2018 nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2015 e 2016, utilizzando le disponibilità di cui alle contabilità speciali in essere, i cui ammontari sembrerebbero dunque fissati a prescindere da obiettivi previamente o contestualmente individuati: la stessa Relazione tecnica conferma tale conclusione nel momento in cui accenna al mancato pregiudizio di "altri e diversi interventi di ricostruzione, siano essi già programmati oppure ancora da programmare".

L'art. 6, in materia di differimento del rimborso di finanziamenti, con relativo incremento del credito d'imposta riconosciuto alle banche finanziatrici, presenta del pari profili problematici: si tratta della compensazione degli oneri a carico delle contabilità speciali in essere, il che richiama le considerazioni già svolte sulle tecniche di costruzione degli stanziamenti, nonché del fatto che non vengono specificate dalla Relazione tecnica le determinanti dell'entità dell'onere avuto riguardo al fabbisogno.

L'art. 9, comma 1, nel prevedere per le regioni, nell'ambito della disciplina relativa al pareggio di bilancio per l'anno 2016, la possibilità di utilizzare gli

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO CORTE DEI CONTI

avanzi di amministrazione vincolati per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale relativi all'esercizio 2015, onde consentire il regolare pagamento di debiti commerciali di tale Servizio, non avrebbe effetti sui saldi di finanza pubblica, secondo la Relazione tecnica, "trattandosi di somme già contabilizzate ai fini dell'indebitamento netto nel 2015, come, peraltro, è stato verificato a seguito di apposito approfondimento tecnico condotto con ISTAT": non risultano chiariti l'effetto sul fabbisogno di cassa né la dimensione, sia pur di massima, dell'entità del fenomeno.

L'art. 11, riguardante l'assegnazione di 500 milioni alla Regione Siciliana, si segnala per la particolarità, sul piano metodologico, del diverso effetto sulle varie contabilità di riferimento, nel senso che il saldo netto da finanziare viene interessato per il 2017, "trattandosi di regolazioni contabili di somme comunque accertate e riscosse ma non versate nel bilancio dello Stato nel 2016 in quanto incassate direttamente dalla Regione Siciliana", come fa presente la Relazione tecnica, la quale chiarisce che "tali somme saranno infatti regolate contabilmente nell'esercizio successivo". Per gli altri saldi, invece, l'effetto si ha per il 2016, tra l'altro con forme di compensazione diverse, nel senso che per il fabbisogno è fissato il divieto di utilizzo delle risorse aggiuntive derivanti dai decimi di compartecipazione di cui al comma 1 dell'articolo, mentre, per l'indebitamento netto, il comma 4 dispone che la Regione Siciliana garantisca un saldo positivo individuato in cifra fissa.

Va rilevato comunque che - quali che ne siano le ragioni - l'onere è quantificato dalla Relazione tecnica, non dalla norma, il che non è coerente con la legge di contabilità.

Sul piano metodologico l'art. 13-*bis* presenta poi delle interessanti particolarità: si tratta della materia della riammissione al beneficio della rateizzazione dei debiti, laddove la Relazione tecnica svolge considerazioni attinenti alla problematica dei cd. "effetti indiretti" nel momento in cui fa

presente che la non onerosità della norma nasce dal fatto che l'eventuale effetto negativo iniziale viene più che compensato dalla reale ripresa in tempo successivi della riscossione, anche tenendo conto del fatto che "la rateizzazione assicura un gettito per cassa...che spesso non può essere garantito, almeno in egual misura, dagli esiti dell'attività di recupero coattivo", in quanto "in effetti, il debitore in difficoltà spesso può sopportare esborsi dilazionati nel tempo e non sempre dispone, invece, di beni o, quanto meno, di beni utilmente aggredibili, tenuto anche conto dei limiti imposti dalle norme vigenti in materia di procedure esecutive e cautelari degli agenti della riscossione".

Si tratta di considerazioni improntate a realismo, anche se meritevoli di approfondimento alla luce del principio costituzionale dell'annualità, che impone la contestualità per esercizio degli effetti negativi e positivi delle norme in vista della sussistenza o meno dell'obbligo di copertura, in caso di prevalenza dei primi sui secondi.

Quanto poi all'art. 16, in materia di personale, si prevede una serie di modifiche normative in tema di assunzioni e di diversi calcoli ai fini del rispetto dei vincoli, che però rimangono nei loro ammontari complessivi: in linea generale si ripropongono non tanto gli stessi problemi metodologici già esaminati per l'art. 2 (in riferimento, essenzialmente, al fatto che la modifica di parametri in base a cui sono calcolati risparmi o limiti di spesa non risulta accompagnata da una contestuale compensazione di segno opposto, il che rende meno comprensibile il quadro complessivo e la tenuta dei vincoli finanziari), quanto il fatto che non vengono fornite quantificazioni delle variazioni ai singoli parametri, sicché occorrerà valutare a consuntivo l'operare delle singole fattispecie oggetto di normativa.

Considerazioni più stringenti, invece, vanno svolte per il successivo art. 17, che autorizza i comuni a procedere ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo, nel

rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed in particolare del pareggio di bilancio: infatti, senza l'indicazione di partite di segno opposto, sia pur rimesse all'autonomia decisionale dei singoli enti, meno chiare appaiono le modalità del rispetto dei vincoli complessivi. La fattispecie può indurre ad una considerazione di sistema: l'obbligo di pareggio non può essere ritenuto come tale da superare quello di copertura o quanto meno di compensazione, come prevedono del resto la legge di contabilità e l'assetto costituzionale in vigore. Ciò vale *a fortiori* per le spese obbligatorie.

Legge 12 agosto 2016, n. 161, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico

Il provvedimento d'urgenza è inteso, in sintesi, a consentire l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico. Il testo (peraltro parzialmente modificato dal decreto legge n. 168 del 31 agosto u.s., in corso di conversione) è stato significativamente integrato durante l'esame in prima lettura presso la Camera dei Deputati con l'accoglimento di emendamenti in materia di personale, intesi, per il settore, a consentire l'utilizzo delle procedure di mobilità in atto e ad autorizzare assunzioni.

Si tratta dunque di accogliere 366 unità e di procedere all'assunzione di un contingente massimo di 1.000 unità, i cui costi vengono coperti utilizzando le procedura di mobilità in essere ed i relativi stanziamenti in bilancio nonché riducendo il Fondo già previsto nella legge di stabilità per il 2015 per le assunzioni, il cui contingente massimo viene decurtato per un totale di 732 unità.

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO CORTE DEI CONTI

Sono state presentate le prescritte Relazioni tecniche, che danno conto in dettaglio della struttura finanziaria del complesso del provvedimento, alla luce anche degli emendamenti approvati in materia di personale.

Considerato che il riferimento al tetto massimo del contingente da assumere contribuisce a delineare un quadro in teoria flessibile, anche dal punto di vista del controllo degli effetti finanziari, merita un'osservazione il comma 2-*novies* dell'art. 1 (che autorizza la eventuale costituzione di posizioni soprannumerarie), sotto il profilo della coerenza con le previsioni di spesa a legislazione vigente del comparto, che dovrebbero essere calibrate sull'organico di fatto e non sulla più elevata pianta organica complessiva, cui fa riferimento la norma quale limite da non superare.

Legge 19 agosto 2016, n. 166, disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi

Si tratta di un provvedimento di origine parlamentare inteso a dettare disposizioni in materia di donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per limitare gli sprechi. Sono state presentate le prescritte Relazioni tecniche.

Quanto anzitutto all'art. 6, il Governo ha garantito che la devoluzione dei prodotti alimentari destinati al consumo umano o animale confiscati con provvedimento dell'autorità giudiziaria non comporta significative perdite di gettito, considerata la deperibilità dei beni in questione, come testimoniano gli esigui introiti sin qui realizzati, ma anzi consentirebbe un risparmio per il venir meno dei costi connessi alla procedura di vendita dei beni e di quelli relativi alla

gestione e alla custodia fino all'alienazione, come è statuito dalla legislazione previgente.

E' previsto altresì, ad invarianza d'oneri, l'art. 9 (in materia di promozione, formazione e misure preventive al fine della riduzione degli sprechi), che comporta una serie di attività a carico di vari Ministeri, la cui sostenibilità finanziaria a legislazione vigente quanto meno non è oggetto di adeguata dimostrazione da parte della Relazione tecnica e che pertanto richiama osservazioni già più volte effettuate in simili casi: ove non vi sia spazio finanziario per lo svolgimento di attività aggiuntive, il rischio può consistere nella inattuazione (parziale ovvero totale) della normativa oppure nel fatto che si vanno a creare i presupposti per un maggior fabbisogno finanziario in sede di previsioni a legislazione vigente. Come più volte evidenziato, in tale seconda ipotesi la copertura della normativa avverrebbe nel corso del tempo a valere sui saldi di finanza pubblica, a prescindere dall'entità di tali fabbisogni.

Vengono poi previsti due articoli (11 e 12, rispettivamente, in materia rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate e finanziamento degli interventi per la riduzione dei rifiuti alimentari), i cui oneri sono stabiliti in cifra fissa e le cui coperture insistono sia sul fondo per le spese indifferibili e sul fondo per interventi strutturali di politica economica, in riferimento a diverse annualità, nel primo caso, sia sul fondo speciale, nel secondo caso.

3. Leggi di minore rilevanza finanziaria

Viene in rilievo anzitutto una serie di leggi di ratifica di Accordi internazionali, che presenta problemi di carattere metodologico già rilevati nel passato. Ad esempio, la legge n. **62**, di ratifica di un Accordo di cooperazione con il Senegal in materia di difesa, reca un onere estremamente modesto per le

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO CORTE DEI CONTI

spese vive di funzionamento (missioni), compensate sul fondo speciale, con relativa clausola di salvaguardia sugli indicati programmi del dicastero interessato e con la riserva, esplicitata dalla norma (art. 4), che la generale clausola di neutralità è valida per l'Accordo nel suo complesso (comma 1), salvo che per le spese di risarcimento dei danni occorsi di cui al capitolo V dell'Accordo medesimo, caso per il quale si fa rinvio ad un futuro provvedimento legislativo (comma 2).

Si tratta di una morfologia legislativa, sul piano finanziario, già oggetto di esame e che presenta aspetti da sottolineare, soprattutto sotto il profilo del rinvio ad una futura legge onerosa, la cui copertura è da definire. Si registrano altresì il ricorso al fondo speciale per la copertura di oneri permanenti, ancorché di scarsissima portata, e una clausola di salvaguardia che, nel riferirsi a programmi di spesa in essere, pone il problema dei criteri con cui si è proceduto alla relativa costruzione, nel senso di anticipare l'eventuale copertura di oneri futuri, senza rispettare così il vincolo della legislazione vigente.

Problemi analoghi presenta la successiva legge n. **64**, riguardante l'Accordo con la Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, ad eccezione del rinvio ad un futura legge per la copertura di oneri connessi all'esecuzione dell'Accordo medesimo: il testo prevede infatti solo una generale clausola di neutralità (art. 4).

La successiva legge n. **69**, riguardante la ratifica del Protocollo con la Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, non presenta oneri diretti, ma anzi potrebbe fornire elementi utili per la determinazione di maggiori entrate conseguenti ad un accresciuto livello di cooperazione tra i due Paesi e ad un più efficace contrasto a meccanismi di elusione ed evasione fiscale, come ha confermato il Governo nel corso dell'*iter* di approvazione in Parlamento.

Una struttura finanziaria semplificata è quella della legge n. **77**, riguardante l'Accordo di collaborazione culturale e scientifica con Cipro, le cui (modeste) spese di missione (permanenti) trovano copertura a carico del fondo speciale: sono previste le consuete clausole di monitoraggio e di salvaguardia a carico degli ordinari programmi di bilancio indicati nella normativa medesima. Valgono al riguardo le medesime osservazioni già svolte.

Anche la legge n. **79**, di ratifica di una serie di Accordi in materia ambientale, presenta la ripetuta struttura finanziaria, con gli oneri di missione coperti sul fondo speciale e con clausole di salvaguardia riferite ad ordinari programmi di bilancio. Anche in questo caso si rinvia a quanto già rilevato.

Quanto poi alla legge n. **107**, egualmente di ratifica dell'Accordo con la Mongolia in tema di partenariato e cooperazione, non sembrano esservi problemi, tenuto conto del carattere programmatico delle parti dell'Accordo medesimo che potrebbero presentare profili finanziari.

Qualche profilo problematico invece va evidenziato per la legge n. **110**, di ratifica dell'Accordo istitutivo della banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture e che presenta una copertura degli oneri di partecipazione attingendo sia al conto corrente di tesoreria relativo alla SACE sia al fondo speciale, con la specificazione che la prima forma di copertura (contabilità SACE) funge anche da clausola di salvaguardia in riferimento ai rischi di peggioramento del cambio con il dollaro. Sussiste, infatti, anzitutto il problema dei conferimenti di capitale "a chiamata", volti cioè a far fronte a passività eventuali, per i quali si sarebbe dovuta valutare l'opportunità di provvedere ad una clausola di salvaguardia: il Governo ha escluso tale possibilità sostenendo, nel corso dell'esame in seconda lettura presso il Senato della Repubblica, che "i conferimenti medesimi si verificherebbero soltanto dopo che fossero state utilizzate, nell'ordine, le riserve a tal fine precostituite, gli utili netti, il capitale versato nonché le eventuali ulteriori riserve", ritenendo pertanto "la

probabilità che si verifichino ulteriori conferimenti di capitale 'a chiamata' estremamente ridotta, anche in virtù del fatto che tale evento non si è mai verificato per questo genere di operazione". Si rileva al riguardo che ciò non esclude un onere.

Quanto alla copertura finanziaria riguardante l'utilizzo del predetto fondo SACE, per entrambe le finalità prima menzionate, sempre il Governo, nella medesima circostanza prima evidenziata, di fronte al paventato pericolo di un esaurimento delle risorse ha fatto presente che "il Ministero dell'economia e delle finanze non vi ha mai attinto anche in virtù dell'estrema solidità patrimoniale della SACE".

Quanto alla legge n. **115**, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, non sussistono profili finanziari, così come per la legge n. **133**, intesa ad introdurre nel codice penale il reato di frode in processo penale e depistaggio.

In riferimento poi alla legge n. **130**, riguardante la regolazione dei rapporti con l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, sussistono numerose norme con risvolti finanziari, tali da comportare un onere di modeste dimensioni (1,8 milioni per il 2017 e 1 milione circa a decorrere dal 2018), con copertura sul fondo speciale, come assevera anche la Relazione tecnica, presentata in versione aggiornata nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato della Repubblica. Va osservato al riguardo il ripetersi di coperture di oneri permanenti a carico di fondi che di per sé, in special modo nelle attuali condizioni di finanza pubblica, non possono assumersi come di carattere permanente (mentre la spesa presenta queste caratteristiche, come riportato) e, in secondo luogo, che comunque - nonostante l'esigua entità finanziaria dell'intervento - non è prevista una clausola di salvaguardia: a quest'ultimo riguardo va rilevato che in molti casi – ragionevolmente - l'effetto delle norme

è stato giudicato trascurabile ovvero ritenuto compensato da altri fattori, come ha confermato peraltro il Governo in Parlamento durante l'*iter* di approvazione.

In merito alla legge n. **137**, riguardante la Convenzione con la Santa Sede in materia fiscale, lo scopo della normativa è molteplice e va dalla semplificazione dell'adempimento rispetto agli obblighi fiscali relativi alle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono attività nella Santa Sede da persone fiscalmente residenti in Italia, alla regolarizzazione per il passato di talune situazioni e alla conferma di esenzioni fiscali in essere, senza la necessità di esenzioni *ad hoc*. Dal punto di vista contabile, come fa sinteticamente presente la Relazione tecnica, a seguito della richiamata regolarizzazione si dovrebbero avere effetti positivi per l'erario, "prudenzialmente non stimati, anche perché correlati alla potenziale emersione di attività finanziarie pregresse", mentre la conferma del regime di esenzione in essere non dovrebbe ridurre il gettito: si rileva che non risultano stime circa gli effetti del comma 2 dell'art. 6, in base al quale le esenzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo si applicano "anche ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato", e comunque si sarebbe dovuto chiarire il criterio di costruzione della previsione di entrata a legislazione vigente.

Nel corso dell'esame parlamentare il Governo ha anche precisato che il regime tributario opzionale in favore di specifiche categorie di contribuenti di cui all'art. 2 della Convenzione, "non è suscettibile di determinare effetti di riduzione del gettito con riguardo ai contribuenti attualmente sottoposti al regime ordinario, in quanto in entrambi i regimi si applica la medesima aliquota del 26 per cento". Anche in questo caso è rilevante il criterio di costruzione della previsione di entrata.

In merito poi alla legge n. **139**, relativa all'accordo tra Unione europea ed America centrale per la cooperazione in numerosi settori, vanno segnalati, da un lato, la ricorrenza dello schema secondo cui vengono quantificati e sottoposti

a copertura essenzialmente solo i costi vivi legati alle spese di funzionamento (ad esempio, missioni del personale), e dall'altro, sul piano più generale, il fatto che la Relazione tecnica fa presente che l'Accordo stesso non richiede contributi addizionali né alcun cofinanziamento aggiuntivo da parte degli Stati membri. Va ricordato comunque che, come è emerso in particolare nel corso dell'*iter* in seconda lettura presso il Senato della Repubblica, l'art. 83 dell'Accordo è volto alla soppressione dei dazi doganali, il che, secondo il Governo - essendo limitata, la norma, al solo meccanismo di rifusione delle spese di esazione delle tariffe doganali – garantirebbe comunque un assetto in equilibrio finanziario, "dal momento che a minori rimborsi corrispondono anche minori attività da svolgere per le amministrazioni": al riguardo, sarebbe stato opportuno fornire delle indicazioni più precise, tenuto conto della rilevanza della platea degli Stati e dei traffici interessati dalla normativa, a giustificazione di tale asserita neutralità finanziaria della normativa, che sembrerebbe basarsi su costi di gestione di egual importo rispetti ai flussi interessati.

Quanto poi alla legge n. **147**, relativa a due trattati con il Kossovo in materia di estradizione e di assistenza in materia penale, viene ripetuto lo schema usuale della copertura con il fondo speciale delle spese di missione, mentre, per gli oneri derivanti dall'esecuzione dei trattati in materia, per esempio, di sequestro e custodia dei beni nonché di squadre investigative comuni e attività di protezione delle vittime, si rinvia, in base alle dichiarazioni del Governo rese in Parlamento, alle risorse disponibili: a parte la questione dei criteri di costruzione delle previsioni a legislazione vigente, già più volte messa in luce, si può osservare che solo la presumibile esiguità dell'onere può indurre a ritenere non problematico il profilo finanziario della legge.

Va segnalata altresì la legge n. **149** (anch'essa di iniziativa parlamentare), in materia di ratifica della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea. Il provvedimento si

compone essenzialmente di due deleghe (artt. 3 e 4), intese "a semplificare e rendere più efficaci le formalità e le procedure inerenti le richieste di assistenza giudiziaria, introducendo forme e tecniche specifiche di collaborazione 'rafforzata' con le autorità giudiziarie degli altri Paesi europei", come riporta la Relazione tecnica.

Dal punto di vista finanziario il Governo ha fatto presente che gli adempimenti a carico delle amministrazioni interessate saranno svolti con le risorse in essere e che ai relativi oneri si farà fronte con le risorse stanziate in attuazione delle varie direttive comunitarie in materia di assistenza giudiziaria. Per quanto riguarda le due deleghe citate, sarà nella sede del relativo esercizio, ossia all'atto della presentazione dei corrispondenti decreti legislativi, che si verificheranno la sussistenza di eventuali oneri e le relative forme di copertura.

Per l'aspetto più generale relativo ai nuovi adempimenti, il rinvio ai fondi e alle risorse in essere, da un lato, si rileva come una soluzione in qualche modo obbligata, attesa la pratica impossibilità di stimare l'entità delle nuove attività da svolgere, ma, dall'altro, forse avrebbe dovuto includere una clausola di monitoraggio, tale da rendere enucleabile e percepibile l'entità dei nuovi adempimenti, per evitare soprattutto che le relative maggiori esigenze finanziarie si possano risolvere in futuri incrementi delle previsioni di bilancio a legislazione vigente.

Non appare presentare profili problematici di rilievo la legge (parimenti d'iniziativa parlamentare) n. **150**, di delega per la riforma del sistema dei CONFIDI, i cui eventuali effetti in termini di finanza pubblica risultano devoluti alla fase delegata, per la quale a sua volta sono previste le garanzie ordinamentali circa la previa o contestuale entrata in vigore delle norme recanti le relative coperture finanziarie, ove non reperite all'interno degli stessi decreti legislativi.

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO CORTE DEI CONTI

Durante l'*iter* parlamentare non risulta presentata la Relazione tecnica, il che può essere ritenuto ragionevole tenuto conto della conformazione del testo, come sinteticamente riportata. Va rilevato comunque che alcuni principi e criteri direttivi risultano potenzialmente forieri di oneri, come per l'art. 1, comma 1, lettera a), volta, tra l'altro, a favorire la raccolta di risorse pubbliche, e lettera b), intesa, tra l'altro, a disciplinare le modalità di contribuzione degli enti pubblici finalizzate alla patrimonializzazione dei confidi. In questo caso valgono le considerazioni già svolte, nel senso dell'opportunità di individuare almeno le modalità con cui prevedere eventuali interventi pubblici.

La legge n. **152**, relativa all'Accordo con il Marocco in materia di giustizia, presenta i medesimi profili già più volte illustrati in riferimento all'esiguità dell'onere ed a clausole di salvaguardia consistenti nella riduzione di programmi di bilancio.

Quanto poi alla legge n. **153**, in materia di contrasto al terrorismo e di ratifica ed esecuzione di numerose convenzioni, si rileva una generica clausola di invarianza (art. 10), con la specificazione per cui "alla copertura di eventuali spese straordinarie si provvede mediante appositi provvedimenti legislativi", senza altra indicazione. Dalla Relazione tecnica si evince che ciò si riferisce agli artt. 6 e 7, per esempio, riguardanti, rispettivamente, i provvedimenti conseguenti nel caso di sequestro e le attività di sequestro e protezione dei materiali o degli impianti nucleari. Rimane al riguardo l'osservazione riferita all'inappropriatezza, già più volte segnalata, di leggi i cui oneri e le cui future coperture sono rinviati a leggi successive, senza un'indicazione neanche di carattere procedimentale circa le modalità della futura sistemazione contabile. Manca, infine, una convincente dimostrazione circa la idoneità, da parte dei mezzi a disposizione, a supportare le attività ricollegabili alla legge in questione, considerata nei suoi aspetti di dettaglio.

Quanto poi alla legge n. **155**, di ratifica dell'Accordo con la Svizzera in materia di cooperazione di polizia e dogane, i modesti oneri permanenti riferiti ad alcuni articoli dell'Accordo vengono coperti con il fondo speciale e viene prevista una clausola di salvaguardia a valere su programmi di bilancio del dicastero interessato: per i restanti articoli è prevista una generale clausola di invarianza, la cui sostenibilità è stata peraltro ribadita dal Governo in Parlamento, per quanto concerne in particolare le richieste di cooperazione (artt. 7 e 8 dell'Accordo) e le attività di sostegno in caso di rimpatri (art. 21 del medesimo Accordo). Ciò che si può qui rilevare è che, senza almeno una clausola di monitoraggio, anche in questo caso solo la presumibile modestia dell'entità degli oneri rende di fatto non problematico il rinvio alla legislazione vigente.

In merito poi alla legge n. **157**, di ratifica di numerosi Accordi in varie materie, per gli aspetti finanziari è utile ricordare, in riferimento all'Agenzia spaziale italiana ed al *Memorandum* con le Nazioni Unite, che, nel primo caso, in base alle dichiarazioni del Governo nel corso dell'esame in Parlamento, la costruzione di un secondo ponte, richiamato al punto b) dell'allegato II, risulta già coperta con disponibilità a legislazione vigente, mentre, nel secondo caso, le opere di installazione di stazioni radio, posa di cavi e linee di terra previste dall'articolo VI del relativo Protocollo non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si ricordano infine le due leggi nn. **163** e **164**, modificative, rispettivamente, della legge di contabilità n. 196 del 2009 e della legge cd. "rinforzata" n. 243 del 2012, sui cui aspetti di merito si rinvia all'apposito parere espresso e alla successiva audizione parlamentare del 26 maggio u.s..

Quanto infine alla legge n. **167** (d'iniziativa parlamentare), in tema di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori, sono previste norme - come gli artt. 3 e 4, rispettivamente, in materia di centro di coordinamento sugli *screening* neonatali e protocollo operativo per la gestione di tali *screening* - che

implicano numerose attività nuove, a fronte di clausole di neutralità, come è stato osservato più volte, la semplice apposizione di tali clausole non è idonea a garantire di per sé che una corretta e totale applicazione della normativa non si traduca in un maggior fabbisogno finanziario in sede di formazione degli stanziamenti di bilancio. Quanto poi all'art. 6, che richiede un conseguente aggiornamento dei LEA, gli oneri sembrano ragionevolmente quantificati, in base alle numerose Relazioni tecniche presentate e alle dichiarazioni del Governo in Parlamento nel corso dell'esame in seconda lettura presso la Camera dei Deputati, e sono finanziati con le risorse previste a legislazione vigente, considerato che per l'aggiornamento dei LEA sono state appostate risorse *ad hoc*, come ha da ultimo esplicitato il Governo sempre nel corso del predetto esame parlamentare.

4. Decreti legislativi

Non appaiono problematici, per i profili qui esaminati, i decreti legislativi nn. **71** (riguardante la materia degli organismi d'investimento collettivo in valori immobiliari e da cui anzi potrebbero derivare maggiori entrate nette in riferimento alla possibilità di innalzare il livello minimo della sanzione massima, pur considerando eventuali effetti di segno opposto, ferma rimanendo la clausola di neutralità generale), **72** (in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, anche tenuto conto della clausola di neutralità finanziaria), **73** (in materia di decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, tenuto altresì conto anche in questo caso della clausola di neutralità finanziaria), **74** (in materia di conformazione del diritto interno alla decisione comunitaria relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale, anche in questo caso

tenendo conto del vincolo d'invarianza) e **75** (in materia di conformazione del diritto interno alla decisione comunitaria istitutiva del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, sempre considerando l'esplicito vincolo d'invarianza).

Del pari non problematici si presentano, sempre per i profili qui esaminati, i decreti legislativi nn. **80** (riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, stante anche la clausola d'invarianza), **81** (in tema di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile, stante anche in questo caso la clausola d'invarianza), **82** (riguardante l'attuazione della direttiva comunitaria concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a adisposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione), **83** (in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico), **84** (riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, anche tenendo conto della clausola d'invarianza), **85** (in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva) e **86** (riguardante la materia della messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, tenuto conto della clausola d'invarianza).

Per quanto concerne poi i due già citati decreti legislativi nn. **90** e **93**, attuativi delle deleghe previste dalla vigente legge di contabilità in materia, rispettivamente, di nuova struttura del bilancio dello Stato (art. 40) e potenziamento del bilancio di cassa (art. 42), si rinvia all'apposita audizione, anche per gli aspetti di carattere finanziario, della Corte tenutasi in sede parlamentare il 15 marzo u.s.

In merito poi al decreto legislativo n. **91**, si tratta di una serie di correzioni ed integrazioni agli omologhi decreti già entrati in vigore in attuazione della legge delega n. 244 del 2012, che consente l'utilizzo all'interno dello strumento della difesa dei risparmi realizzati mediante riduzione del personale del comparto. Molti sono i settori rivisitati dal decreto in esame, i cui effetti finanziari comunque non dovrebbero risultare modificativi dell'impianto della legge delega, basata sull'invarianza di oneri e sulla ricordata riassegnazione al medesimo settore dei risparmi di spesa conseguenti alla stessa delega.

Non vi sono problemi, per i profili esaminati, per quanto attiene al decreto legislativo n. **92**, riguardante la disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari, considerato altresì il doppio vincolo della neutralità finanziaria e del rinvio alle risorse in essere.

Non presenta criticità di rilievo, per i profili qui esaminati, il decreto legislativo n. **97**, in tema di pubblicità e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, per il quale è comunque previsto il vincolo d'invarianza di oneri (art. 44): da menzionare comunque che, secondo quanto dichiarato dal Governo in Parlamento, l'ampliamento, in base all'art. 40, del monitoraggio sullo stato di attuazione e sul finanziamento delle opere pubbliche, non dovrebbe comportare costi aggiuntivi in quanto gli "enti non dovranno più sostenere i costi di pubblicazione delle informazioni secondo i vari standard informativi, giacché tale pubblicazione avverrà tramite un *link* alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche del Ministero dell'economia e delle finanze".

Non comporta poi problemi, dal punto di vista degli effetti sul conto delle pubbliche amministrazioni, neanche il decreto legislativo n. **103**, in materia di sanzioni nel settore della commercializzazione dell'olio di oliva, sia in quanto vengono previste nuove fattispecie di illecito amministrativo, sia in riferimento all'accentramento in capo ad un'autorità statale della potestà sanzionatoria nel

settore oleario, il che libererebbe risorse per le regioni e gli enti delegati, da destinare ad altre funzioni.

Il decreto legislativo n. **116**, relativo alla materia del licenziamento disciplinare del pubblico impiego, non comporta profili problematici dal punto di vista dell'impatto sulla finanza pubblica (attesa anche la clausola di neutralità di cui all'art. 2) in riferimento ai compiti cui deve far fronte la pubblica amministrazione, ed anzi potendo comportare, la normativa, eventuali effetti favorevoli sia per i risparmi collegati alla sospensione cautelare e al licenziamento dei dipendenti fraudolenti, sia per le maggiori entrate riconducibili al risarcimento per danni di immagine.

Non comportano problemi poi i due decreti legislativi nn. **124** e **125**, in materia, rispettivamente, di restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e di protezione contro la falsificazione, in questo secondo caso avendo il Governo chiarito, nel corso dell'*iter* parlamentare di natura consultiva, che l'attività di consulente tecnico nei procedimenti di falsificazione sarà svolta dal tecnico nummario, il che giustifica la clausola d'invarianza di cui all'art. 2.

Per quanto concerne il decreto legislativo n. **126**, in materia di segnalazione della SCIA, non è prevista una clausola d'invarianza per le numerose attività delle amministrazioni interessate, ma solo il riferimento, da parte della Relazione tecnica, alle risorse disponibili. Si osserva che se, effettivamente, gli adempimenti non saranno coerenti con le condizioni finanziarie ed operative degli enti interessati, può verificarsi, come già segnalato da tempo in analoghe circostanze, che l'attuazione della normativa avverrà in maniera non omogenea sul territorio nazionale.

Per quanto riguarda il decreto legislativo n. **127**, riguardante la semplificazione nella complessa materia della conferenza dei servizi, non è prevista una clausola d'invarianza presumibilmente (come si evince dal parere

espresso dalla Commissione bilancio della Camera dei Deputati) in quanto, da un lato, si provvederà con le risorse in essere e, dall'altro, si avrà una riduzione di costi "in considerazione dell'utilizzo delle modalità di trasmissione telematiche". Anche in questo caso, trattandosi di normative di carattere ordinamentale e procedurale, appare particolarmente complesso circoscrivere *ex ante* gli eventuali effetti finanziari della nuova normativa, il che avrebbe dovuto comunque far ritenere opportuna l'apposizione di una clausola di neutralità ovvero di rinvio alle disponibilità in essere.

Non presenta profili di rilievo il decreto legislativo n. **128**, in materia di armonizzazione delle normative per la messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio, tenuto conto altresì della generale clausola d'invarianza di cui all'art. 51.

Qualche profilo problematico, invece, si riscontra per il decreto legislativo n. **129**, riguardante la semplificazione dell'attività relativa all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Infatti, pur trattandosi eventualmente di risvolti quantitativi modesti, appare non del tutto chiaro il fondamento della clausola d'invarianza (art. 3) riguardo a due profili: da un lato, la asserita compensatività tra minori spese per l'uso di apparati tecnologici a distanza (già in uso peraltro presso gli uffici giudiziari, come ha confermato il Governo nel corso dell'*iter* parlamentare) ed oneri derivanti dal maggior ricorso all'istituto del patrocinio a spese dello Stato per gli interpreti; dall'altro, il fatto che agli ulteriori adempimenti previsti a carico dell'amministrazione della giustizia si farà fronte con le risorse in essere a legislazione vigente. Non essendo stata fornita idonea documentazione, non è inverosimile ipotizzare che la clausola d'invarianza potrebbe non essere in grado di impedire un aumento degli stanziamenti a legislazione vigente, ove si dovessero rendere necessarie maggiori risorse.

Quanto poi al decreto legislativo n. **135**, riguardante la materia della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, la clausola d'invarianza generale di cui all'art. 28 può trovare giustificazione, ferma rimanendo l'assenza di espliciti meccanismi di controllo, per il fatto che rimarrebbe confermata la struttura finanziaria a legislazione vigente della materia, che registra l'accollo alle società private degli oneri derivanti dalle varie attività delle pubbliche amministrazioni in materia, mediante versamento di contributi.

Per il decreto legislativo n. **136**, riguardante la materia del distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi nonché della cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, si osserva che, in base all'impostazione del Governo, la complessiva clausola di invarianza (art. 25) trova giustificazione con il fatto che, in particolare per gli artt. 3 e 17 (riguardanti, rispettivamente, la verifica dell'autenticità del distacco e la richiesta di notifica di un provvedimento o di una decisione), si tratta, sul piano contabile, di trasferimenti di risorse già in essere verso l'Ispettorato nazionale del lavoro. Per l'art. 9 inoltre, riguardante le iniziative adottate dalla Commissione europea in tema di misure di accompagnamento, dovrebbe provvedersi con fondi comunitari, come esplicitato dal Governo nel corso dell'*iter* parlamentare. Non è chiaro però come risolvere il problema, non affrontato dalla Relazione tecnica, della sostenibilità della clausola di invarianza, per esempio, in riferimento all'art. 6, relativo all'istituzione di un Osservatorio di monitoraggio nella materia dei distacchi: ciò non tanto per gli oneri di funzionamento, essendo prevista la gratuità dei relativi incarichi di partecipazione, quanto, ad esempio, per l'assunzione di "ogni altra iniziativa per la migliore diffusione tra imprese e lavoratori delle informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori distaccati", di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 6 in esame. E' presumibile ritenere infatti che l'attuazione puntuale di tale dettato normativo comporterà dei costi.

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO CORTE DEI CONTI

Quanto poi al decreto legislativo n. **141**, riguardante il recepimento di direttive eurounitarie nel settore dell'efficienza energetica, è prevista una clausola d'invarianza complessiva, ulteriormente avvalorata dal Governo quando ha ritenuto di far presente, durante l'*iter* consultivo parlamentare, che in particolare i compiti aggiuntivi previsti all'art. 12 a carico dell'ENEA già rientrano nelle relative competenze istituzionali. Rimane poi non chiarito a sufficienza come procedere ad invarianza di oneri in riferimento all'art. 9, per esempio, in tema di iniziative, a carico dello Stato e degli enti territoriali, a favore della trasparenza in ordine all'efficienza energetica.

Per quanto riguarda il decreto legislativo n. **159**, in materia di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), è prevista la clausola d'invarianza, anche nel senso di far riferimento alle risorse in essere, per quanto concerne le pubbliche amministrazioni, in quanto, come spiega la Relazione tecnica, si tratta in gran parte di un sistema già esistente. Rimangono comunque, come riconosciuto dalla stessa Relazione tecnica, casi di lavoratori particolarmente esposti e sussistono d'altro canto disposizioni, come il comma 8 dell'art. 1, che impongono al datore di lavoro di aggiornare, se necessario, la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione, per i casi ivi previsti. Sono ipotesi che sembrano poco conciliarsi con la doppia clausola di neutralità prima citata.

Infine, per il decreto legislativo n. **169**, di riorganizzazione della materia concernente le Autorità portuali ed attuativo dell'art. 8 della citata legge n. 124 del 2015, è utile ricordare preliminarmente che la legge delega recava una clausola generale di non onerosità e la relativa Relazione tecnica associava alla riorganizzazione in esame "consistenti risparmi", ancorché non quantificabili. Nel corso dell'esame parlamentare dello schema di decreto legislativo il Governo ha quantificato il risparmio in 2.330.000 euro, essenzialmente in connessione alla riduzione delle esistenti Autorità portuali: il decreto ribadisce, all'art. 22,

comma 8, la clausola di neutralità. La complessità e l'elevato numero dei fattori, anche di dettaglio, finanziariamente rilevanti rende difficoltoso il controllo degli effetti finanziari, considerato che si tratta di istituzioni disseminate sul territorio: sarebbe stato dunque opportuno prevedere una clausola di monitoraggio che consentisse di seguire l'attuazione della riforma in modo da rendere verificabile, anzitutto, il rispetto della clausola di neutralità e, in secondo luogo, il raggiungimento dell'obiettivo di risparmio esplicitato dal Governo.

N. 15/SSRRCO/RQ/16

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

TAVOLE (*)

(*) Le indicazioni numeriche delle tavole 2 e 3 si riferiscono agli effetti sul saldo netto da finanziare di competenza (SNF).

N. 15/SSRRCO/RQ/16

Tavola 1

ELENCO DELLE LEGGI ORDINARIE E DEI DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2016

N.	Legge/D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
			Leggi						
1	62	19 aprile 2016	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012	103	4 maggio 2016		1	Gov.	S. 1986 C. 3461
2	64	19 aprile 2016	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013	104	5 maggio 2016		2	Gov.	S. 1945 C. 3459
3	69	4 maggio 2016	Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015	115	18 maggio 2016			Gov.	C. 3331 S. 2125
4	76	20 maggio 2016	Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze	118	21 maggio 2016		3	Parl.	S. 2081 C. 3634
5	77	4 maggio 2016	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009	119	23 maggio 2016		4	Gov.	C. 2711 S. 2126

CORTE DEI CONTI — SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

N.	Legge/D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
			Leggi						
6	79	3 maggio 2016	Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°- 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003	121	25 maggio 2016		5	Gov.	C. 3512 S. 2312
7	89	26 maggio 2016	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca	124	28 maggio 2016	42/2016	6	Gov.	S. 2299 C. 3822
8	106	6 giugno 2016	Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale	141	18 giugno 2016		7	Gov.	C. 2617 S. 1870 C. 2617-B
9	107	25 maggio 2016	Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013	142	20 giugno 2016			Gov.	S. 1750 C. 3301
10	110	22 giugno 2016	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015	145	23 giugno 2016		8	Gov.	C. 3642 S. 2407
11	112	22 giugno 2016	Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare	146	24 giugno 2016		9	Parl.	C. 698 S. 2232 C. 698-1352-2205-2456-2578-2682-B

N.	Legge/D.Lgs. n.	Data	Titolo	C.U. n.	Data	D.L n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
			Leggi						
12	115	16 giugno 2016	Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale	149	28 giugno 2016			Parl.	S. 54 C. 2874 S. 54-B C. 2874-B
13	119	30 giugno 2016	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione	153	2 luglio 2016	59/2016	10	Gov.	S. 2362 C. 3892
14	122	7 luglio 2016	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016	158	8 luglio 2016		11	Gov.	S. 2228 C. 3821
15	130	28 giugno 2016	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione	164	15 luglio 2016		12	Gov.	S. 2192 C. 3773
16	131	14 luglio 2016	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa	164	15 luglio 2016	67/2016	13	Gov.	S. 2389 C. 3953
17	132	28 giugno 2016	Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale	166	18 luglio 2016			Parl.	C. 68 S. 1458 C. 68-110-1945-B
18	133	11 luglio 2016	Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio	166	18 luglio 2016			Parl.	C. 559 S. 1627 C. 559-B
19	137	23 giugno 2016	Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il 1° aprile 2015, con relativo Scambio di Note verbali del 20 luglio 2007	170	22 luglio 2016			Gov.	C. 3329 S. 2309
20	139	11 luglio 2016	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012	171 S.O.	23 luglio 2016		14	Gov.	C. 3261 S. 2288
21	145	21 luglio 2016	Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali	178	1° agosto 2016			Parl.	C. 45 S. 1917 C. 45-933-952-1959-B S. 1917-B

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO CORTE DEI CONTI

N.	Legge/D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
			Leggi						
22	147	7 luglio 2016	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013	179	2 agosto 2016		15	Gov.	C. 2981 S. 2314
23	149	21 luglio 2016	Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive	181	4 agosto 2016			Parl.	C. 1460 S. 1949 C. 1460-B
24	150	13 luglio 2016	Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi	182	5 agosto 2016			Parl.	S. 1259 C. 3209
25	151	1° agosto 2016	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA	182	5 agosto 2016	98/2016	16	Gov.	C. 3886 S. 2483
26	152	28 luglio 2016	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014	185	9 agosto 2016		17	Gov.	S. 1827 C. 3458
27	153	28 luglio 2016	Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015	185 S. O.	9 agosto 2016			Gov.	C. 3303 S. 2203 C. 3303-B
28	154	28 luglio 2016	Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale	186	10 agosto 2016			Gov.	S. 1328 C. 3119 S. 1328-B

N.	Legge/D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
			Leggi						
29	155	28 luglio 2016	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013	186	10 agosto 2016		18	Gov.	C. 2185 S. 3767
30	157	4 agosto 2016	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazione Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie o quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015	188	12 agosto 2016		19	Gov.	S. 2028 C. 3764
31	160	7 agosto 2016	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio	194	20 agosto 2016	113/2016	20	Gov.	C. 3926 S. 2495
32	161	12 agosto 2016	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico	196	23 agosto 2016	117/2016	21	Gov.	C. 3954 S. 2500
33	163	24 agosto 2016	Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243	198	25 agosto 2016		22	Parl.	C. 3828 S. 2451
34	164	12 agosto 2016	Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali	201	29 agosto 2016			Gov.	S. 2344 C. 3976
35	166	19 agosto 2016	Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi	202	30 agosto 2016		23	Parl.	C. 1716 S. 2290
36	167	19 agosto 2016	Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie	203	31 agosto 2016		24	Parl.	S. 998 C. 3504 S. 998-B

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO CORTE DEI CONTI

N.	Legge/D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
			Decreti Legislativi						
1	71	18 aprile 2016	Attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE	117	20 maggio 2016				255
2	72	21 aprile 2016	Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonche' modifiche e integrazioni del titolo VI-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141	117	20 maggio 2016				256
3	73	12 maggio 2016	Attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale	117	20 maggio 2016				261
4	74	12 maggio 2016	Attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario	117	20 maggio 2016				262
5	75	12 maggio 2016	Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI	117	20 maggio 2016				263
6	80	18 maggio 2016	Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica (rifusione)	121	25 maggio 2016				271
7	81	18 maggio 2016	Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile	121	25 maggio 2016				269
8	82	19 maggio 2016	Modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione)	121	25 maggio 2016				270
9	83	19 maggio 2016	Attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico	121	25 maggio 2016				272
10	84	19 maggio 2016	Attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13	121	25 maggio 2016				273

N.	Legge/D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
			Decreti Legislativi						
11	85	19 maggio 2016	Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva	121	25 maggio 2016				274
12	86	19 maggio 2016	Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione	121	25 maggio 2016				275
13	90	12 maggio 2016	Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196	125	30 maggio 2016		25		264
14	91	26 aprile 2016	Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244	126	31 maggio 2016				277
15	92	31 maggio 2016	Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio	126	31 maggio 2016				304
16	93	12 maggio 2016	Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196	127	1° giugno 2016		26		265
17	97	25 maggio 2016	Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche	132	8 giugno 2016				267
18	103	23 maggio 2016	Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonche' ai metodi ad essi attinenti	139	16 giugno 2016				248
19	116	20 giugno 2016	Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare	149	28 giugno 2016				292
20	124	15 giugno 2016	Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	161	12 luglio 2016				287
21	125	21 giugno 2016	Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI	161	12 luglio 2016				257
22	126	30 giugno 2016	Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124	162	13 luglio 2016				291

SEDE DI CONTROLLO * SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

N.	Legge/D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
			Decreti Legislativi						
23	127	30 giugno 2016	Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124	162	13 luglio 2016				293
24	128	22 giugno 2016	Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE	163	14 luglio 2016				294
25	129	22 giugno 2016	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, recante attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali	163	14 luglio 2016				288
26	135	17 luglio 2016	Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati	169	21 luglio 2016				295
27	136	17 luglio 2016	Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)	169	21 luglio 2016				296
28	141	18 luglio 2016	Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE	172	25 luglio 2016				201
29	159	1 agosto 2016	Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE	192	18 agosto 2016				298
30	169	4 agosto 2016	Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124	203	31 agosto 2016				303

(*) Le leggi ordinarie e i decreti legislativi per i quali non è riportata l'indicazione del numero di scheda non recano oneri finanziari

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO CORTE DEI CONTI

Tavola 2

ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI ORDINARIE E DAI DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2016

(in migliaia)

	2015	2016	2017	2018	Onere permanente	Note Plur./suc.
Leggi						
62	5		5		5	1
64	5		5		5	2
76		3.700	6.700	8.000	22.700	3
77	171	169	175	173	175	4
79		549	547	547	547	
89		76.000	24.200	16.200	16.200	
106		18.300	20.000	20.000	20.000	
110		206.000	103.000	103.000		5
112		90.000	90.258	90.150	90.150	
119		228.642	105.373	131.500		6
122		9.622	24.942	22.602	22.842	
130			1.846	1.081	1.081	
131		1.314.651				
139		20	20	20	20	
147		38	38	38	38	
151			200	200	200	
152	344	344	344	344	344	
155		100	100	100	100	
157		3.045	3.045	3.045	3.045	
160		312.185	608.572	97.983	19.983	7
161		5.956	33.638	33.638	33.638	
163		3.010	2.540	200	200	
166		3.000	2.000	2.000		
167		25.715	25.715	25.715	25.715	
Totale	**525**	**2.301.047**	**1.053.264**	**556.538**	**256.990**	
Decreti legislativi						
90		13.844	12.212	11.444	2.500	
93		7.180	6.770	7.485	1.500	
Totale		**21.024**	**18.982**	**18.929**	**4.000**	
Totale complessivo	**525**	**2.322.071**	**1.072.246**	**575.467**	**260.990**	

1) Ad anni alterni a decorrere dal 2019

2) Ad anni alterni a decorrere dal 2019

3) € 9,8 mln per il 2019, € 11,7 mln per il 2020, € 13,7 mln per il 2021, € 15,8 mln per il 2022, € 17,9 mln per il 2023 ed € 20,3 mln per il 2024

4) Ad anni alterni a decorrere dal 2019

5) € 103 mln per il 2019

6) € 104,8 mln per il 2019, in € 80,7 per il 2020, in € 58,6 mln per il 2021, in € 39,1 mln per il 2022, in € 32,2 mln per il 2023, in € 22 mln per il 2024, in € 17,6 mln per il 2025, in € 15,8 mln per il 2026, in € 14,8 mln per il 2027 e in € 3,8 mln per il 2028

7) € 20 mln per il 2019

Tavola 3

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI RIFERITI A LEGGI ORDINARIE E DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2016

(in migliaia)

	2015	2016	2017	2018	Totale quadriennio	%
			Leggi			
Fondi speciali:						
parte corrente	*525*	*27.938*	*20.917*	*20.061*	*69.441*	*1,78*
c/ capitale		*27.338*	*11.000*	*71.000*	*109.338*	*2,80*
Totale fondi speciali	***525***	***55.276***	***31.917***	***91.061***	***178.779***	4,57
Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa		***1.927.103***	***399.972***	***319.443***	***2.646.518***	67,66
Nuove o maggiori entrate		***270.654***	***105.660***	***130.320***	***506.634***	12,95
Altre forme di copertura		***48.015***	***515.715***	***15.715***	***579.445***	14,81
Totale	**525**	**2.301.047**	**1.053.264**	**556.539**	**3.911.375**	**100**
			Decreti legislativi			
Fondi speciali:						
parte corrente						
c/ capitale						
Totale fondi speciali						
Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa		***21.024***	***18.982***	***18.929***	***58.935***	100,00
Nuove o maggiori entrate						
Altre forme di copertura						
Totale		**21.024**	**18.982**	**18.929**	**58.935**	**100**
Totale complessivo	**525**	**2.322.071**	**1.072.246**	**575.468**	**3.970.310**	

N. 13/SSRRCO/RO16

ONERI E COPERTURE
SCHEDE ANALITICHE

Legenda:
Le modalità di copertura riportate per ciascuna norma sono quelle previste al 31 agosto 2016, all'art. 17 della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni:
a) Utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali;
b) Riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
c) Modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;
d) Altre forme di copertura.

[N.B.: Il medesimo colore nelle schede indica la corrispondenza nella legge tra oneri e coperture in termini di SNF di competenza. I riferimenti tra parentesi in corsivo evidenziano, come indicato dalla norma, utilizzi diversi di disponibilità già in essere.]

N. 15/SSRRCO/RQ/16

SCHEDA N. 1

Legge 19 aprile 2016, n. 62 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
4, lett. b) dell'Accordo	-	Spese di viaggio e di missione per consultazione fra i rappresentanti delle Parti, ai fini della cooperazione militare		5		5		5	1	3	1	a	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		5		5		5	2
TOTALE				5		5		5		TOTALE					5		5		5	

1) e 2) Ad anni alterni a decorrere dal 2019

CORTE DEI CONTI SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

SCHEDA N. 2

Legge 19 aprile 2016, n. 64 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013

Saldo netto da finanziare

(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
II, par. 1, lettere a) e d), dell'Accordo	-	Spese di viaggio e di missione per consultazione fra i rappresentanti delle Parti, ai fini della cooperazione militare		5		5		5	1	3	1	a	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		5		5		5	2
TOTALE				5		5		5		TOTALE					5		5		5	

1) e 2) Ad anni alterni a decorrere dal 2019

SCHEDA N. 3

Legge 20 maggio 2016, n. 76 - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

Saldo netto da finanziare

(in migliaia)

ONERI										COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
1	1-35	Minor gettito IRPEF per detrazioni fiscali, maggiori prestazioni per assegni al nucleo famigliare e per prestazioni pensionistiche di reversibilità			3.700	6.700	8.000	22.700	1	1	66, lett. a)	b	Riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, D.L. n. 282/2004			3.700		1.300	16.000	2
											66, lett. b)	a	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'economia e delle finanze				6.700	6.700	6.700	
TOTALE					3.700	6.700	8.000	22.700		TOTALE						3.700	6.700	8.000	22.700	

1) € 9,8 mln per il 2019, € 11,7 mln per il 2020, € 13,7 mln per il 2021, € 15,8 mln per il 2022, € 17,9 mln per il 2023 ed € 20,3 mln per il 2024

2) € 3,1 mln per l'anno 2019, € 5 mln per il 2020, € 7 mln per il 2021, € 9,1 mln per il 2022, € 11,2 mln per il 2023 ed € 13,6 mln per il 2024

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO CORTE DEI CONTI

SCHEDA N. 4

Legge 4 maggio 2016, n. 77 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009

Saldo netto da finanziare

(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
3, 5, 6, 9, 10 e 16 dell'Accordo di cui all'art. 1, co. 1, lett.a)	-	Forniture librarie e di materiale audiovisivo, contributi a istituzioni universitarie cipriote per la realizzazione di corsi e seminari di formazione e aggiornamento di insegnanti locali di lingua italiana, concessione di premi e contributi, spese di viaggio e di missione per lo scambio di personale docente e per la Commissione mista incaricata di redigere i programmi esecutivi , collaborazione tra gli archivi e le biblioteche dei due Paesi, attraverso lo scambio di documentazione e di esperti		53	53	57	57	57		3	1	a	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		171	169	175	175	175	
3, 4, 6, 7, 8 e 10 dell'Accordo di cui all'art. 1, co. 1, lett.a)	-	Realizzazione di iniziative di rilievo nei settori artistico, espositivo, cinematografico, teatrale e musicale, concessione di borse di studio a studenti ciprioti, contributi per la partecipazione di operatori socio-culturali giovanili a iniziative multilaterali e per la realizzazione di progetti di scambi giovanili tra associazioni ed enti dei due Paesi		117	117	117	117	117												
7 dell'Accordo di cui all'art. 1, co. 1, lett. b)	-	Spese di viaggio e di missione per il rappresentante della Commissione istituita in materia di riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro		1		1		1	1											
TOTALE				171	169	175	173	175		TOTALE					171	169	175	175	175	

1) Ad anni alterni a decorrere dal 2019

2) La copertura nel 2018 è maggiore rispetto al totale oneri in quanto questi ultimi, in base all'art. 7 dell'Accordo, sono previsti ad anni alterni

SCHEDA N. 5

Legge 3 maggio 2016, n. 79 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°- 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003

Saldo netto da finanziare

(in migliaia)

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
1 dell'Emendamento di cui all'art. 1, co. 1, lett. a)	-	Spese di missione			43	43	43	43												
1 dell'Emendamento di cui all'art. 1, co. 1, lett. a)	-	Oneri per il monitoraggio delle emissioni di gas serra e di altri fattori dei cambiamenti climatici, nonché per le comunicazioni delle predette informazioni e per le attività legate agli ulteriori obblighi di reporting e processi di revisione dell'inventario nazionale dei gas serra. Aumento del contributo finanziario per il Protocollo di Kyoto (€ 120 mila)			502	502	502	502		7	3	a	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			549	547	547	547	
14 del Protocollo di cui all'art. 1, co. 1, lett. f)	-	Spese di viaggio e di missione			4	2	2	2												
TOTALE					549	547	547	547		TOTALE						549	547	547	547	

SEZIONE DI CONTROLLO SEZIONE DEI CONTI GIURISDIZIONALI

SCHEDA N. 6

Legge 26 maggio 2016, n. 89 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca

Saldo netto da finanziare

(in migliaia)

ONERI

Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
1	1	Proroga del finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative			64.000				
1-*quinquies*	1	Contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità				12.200	12.200	12.200	
2	1	Contributo per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI)			3.000	3.000	3.000	3.000	
2-*quater*	1	Incremento dei compensi ai commissari del concorso per docenti			8.000				
2-*quater*	3	Incremento della dotazione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche				8.000			
2-*sexies*	5	Incremento numero dei beneficiari di assegni a nuclei familiari con almeno tre figli minori a seguito delle modifiche all'ISEE dei nuclei familiari con componenti disabili			300	300	300	300	
2-*sexies*	5	Incremento numero dei beneficiari di assegni di maternità a seguito delle modifiche all'ISEE dei nuclei familiari con componenti disabili			700	700	700	700	
TOTALE					76.000	24.200	16.200	16.200	

COPERTURE

Art.	Co.		Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
3	1 lett. a)	d	Utilizzo di parte delle economie relativa ai servizi esternalizzati dalle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 58, co. 6. DL n. 69/2013			15.000				
	1 lett. b)	b	Riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 1, co. 601, LG n. 296/2006			49.000				
1-*quinquies*	3	b	Riduzione del Fondo "La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica", di cui all'art. 1, co. 202, LG n. 107/2015				12.200	12.200	12.200	
3	2	b	Riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari, di cui all'art. 5, LG n. 537/1993			2.000	2.000	2.000	2.000	
		b	Riduzione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'art. 7, D. LGS n. 204/1998			1.000	1.000	1.000	1.000	
2-*quater*	2	b	Riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 1, co. 601, LG. n. 296/2006			8.000				
2-*quater*	3	b	Riduzione del Fondo "La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica", di cui all'art, 1, co. 202, LG n. 107/2015				8.000			
2-*sexies*	5	b	Riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'art. 20, co. 8, LG n. 328/2000			1.000	1.000	1.000	1.000	
TOTALE						76.000	24.200	16.200	16.200	

SCHEDA N. 7

Legge 6 giugno 2016, n. 106 - Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
9	1, lett. g)	Istituzione di un fondo (I sezione carattere rotativo) destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore			10.000					11	2	d	Utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23, co. 104, DL n. 83/2012 e versata all'entrata del bilancio dello Stato			10.000				
9	1, lett. g)	Istituzione di un fondo (II sezione carattere non rotativo) destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore			7.300	20.000	20.000	20.000		11	2	d	Utilizzo delle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 47, secondo comma, LG n. 222/1985, relative alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2015			7.300				
												b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 187, LG n. 190/2014, per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale				20.000	20.000	20.000	
10	7	Dotazione iniziale per lo svolgimento delle attività istituzionali, alla istituenda Fondazione Italia Sociale			1.000					10	7	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 187, LG n. 190/2014, per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale			1.000				
TOTALE					18.300	20.000	20.000	20.000		TOTALE						18.300	20.000	20.000	20.000	

SEZIONE DI CONTROLLO SUGLI ENTI DI PREVIDENZA

SCHEDA N. 8

Legge 22 giugno 2016, n. 110 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
3	1	Partecipazione dell'Italia alla Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture (AIIB)			206.000	103.000	43.000		1	4	1, lett. a)	b	Utilizzo delle disponibilità giacenti sul c/c di Tesoreria 20013, di cui all'art. 7, co. 2-*bis*, d.lgs. n. 143/1998, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato			206.000	103.000	43.000		2
3	1	Partecipazione dell'Italia alla Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture (AIIB)					60.000		3	4	1, lett. b)	a	Accantonamento conto capitale - Ministero dell'economia e delle finanze					60.000		4
TOTALE					206.000	103.000	103.000			TOTALE						206.000	103.000	103.000		

1) e 2) € 43 mln per il 2019
3) e 4) € 60 mln per il 2019

SCHEDA N. 9

Legge 22 giugno 2016, n. 112 - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI

Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./suc.
3	1	Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare			90.000	38.300	56.100	56.100	
5	1	Minori entrate derivanti dalla detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave				35.700	20.400	20.400	
6	1, 4, 6 e 7	Minori entrate derivanti dall'esenzione dall'imposta sulle successioni per i beni ed i diritti conferiti in trust, ovvero a fondi speciali, istituiti in favore delle persone con disabilità grave				10.000	10.000	10.000	
6	9	Minori entrate per agevolazioni tributarie per le erogazioni liberali, donazioni ed altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei trust ovvero dei fondi speciali				6.258	3.650	3.650	
TOTALE					**90.000**	**90.258**	**90.150**	**90.150**	

COPERTURE

Art.	Co.		Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./suc.
9	1, lett. a)	b	Riduzione del Fondo , di cui all'art. 1, co. 400, LG n. 208/2015			90.000	90.000	90.000	90.000	
9	1, lett. b)	a	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'economia e delle finanze				258	150	150	
TOTALE						**90.000**	**90.258**	**90.150**	**90.150**	

SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI * CONTROLLO * SEDE DI ROMA

SCHEDA N. 10

Legge 30 giugno 2016, n. 119 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

Saldo netto da finanziare

(in migliaia)

ONERI										COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./suc.
1	6	Allestimento, gestione del registro dei pegni mobiliari non possessori			200	100														
3	8	Istituzione del registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi			3.500	3.500	3.500			13	1	a	Accantonamento parte corrente - Ministero della giustizia			3.700				
7	1	Valore nominale di azioni trasferite da Intesa San Paolo per l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A			600							a	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'economia e delle finanze			600	3.600	3.500		
5-*bis*	2	Istituzione dell'elenco dei professionisti che provvedono alla vendita dei beni pignorati			42	73				5-*bis*	2	a	Accantonamento parte corrente - Ministero della giustizia			42	73			
11	13a	Incremento del Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, di cui all'art. 1, co. 1240, LG n. 296/2006			124.300							c	Maggiori entrate extratributarie derivanti dalla corresponsione di un canone annuo per crediti per imposte anticipate (DTA), di cui al medesimo art. 11			224.300				
11	13b	Incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, co. 200, LG n. 190/2014, come rifinanziato ai sensi dell'art. 1, co. 639, Lg n. 208/2015;			100.000					11	13									
11	13c	Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, co. 5, DL n. 282/2004, convertito, con modificazioni nella Lg n. 307/2004				101.700	128.000		1			c	Maggiori entrate extratributarie derivanti dalla corresponsione di un canone annuo per crediti per imposte anticipate (DTA), di cui al medesimo art. 11, compensate dalle minori entrate tributarie IRES- IRAP derivanti dalle medesime disposizioni	2			101.700	128.000		3
TOTALE					228.642	105.373	131.500			TOTALE						228.642	105.373	131.500		

1) e 3) € 104.8 mln per il 2019, in € 80,7 per il 2020, in € 58,6 mln per il 2021, in € 39,1 mln per il 2022, in € 32,2 mln per il 2023, in € 22 mln per il 2024, in € 17,6 mln per il 2025, in € 15,8 mln per il 2026, in € 14,8 mln per il 2027 e in € 3,8 mln per il 2028

2) Gli importi delle maggiori entrate sono considerate al netto degli effetti automatici di segno negativo di cui alla Relazione tecnica

SCHEDA N. 11

Legge 7 luglio 2016, n. 122 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./suc.
6	1	Minori entrate connesse alla esenzione dell'aliquota progressiva IRPEF sulle vincite conseguite dai contribuenti italiani nelle case da gioco autorizzate in altri Stati dell'Unione Europea (UE) o aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)				3.960	2.320	2.320		6	3	c	Quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione recata dall'art. 22 della medesima legge, concernente l'incremento dell'aliquota IVA per i preparati per risotto				3.960	2.320	2.320	
9	1-3	Patrocinio dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori			189	189	189	189		9	4	b	Riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41 -*bis* della LG. n. 234/2012			189	189	189	189	
10	1-3	Rimborso dei costi di produzione sostenuti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. nel periodo di sperimentazione del permesso di soggiorno elettronico rilasciato ai soggetti minori stranieri			3.300					10	4	b	Riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41 -*bis* della LG. n. 234/2012			3.300				
14	2	Contributo annuale al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, destinato anche all'erogazione degli indennizzi alle vittime dei reati intenzionali violenti			2.600	2.600	2.600	2.600		16	4	b	Riduzione del fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario, il potenziamento dei relativi servizi e per il completamento del processo telematico, di cui all'art. 1, co. 96, della LG n. 190/2014			2.600	2.600	2.600	2.600	
20	1, lett. a)	Minori entrate per esenzioni agli autotrasportatori albanesi al pagamento dei diritti fissi e delle tasse di circolazione previsti per i veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importati in Albania			3.398	3.398	3.398	3.398		20	1, lett. b)	b	Riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, DL. n. 282/2004			3.398	3.398	3.398	3.398	

SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI IN SEDE DI CONTROLLO

segue

Saldo netto da finanziare

(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
21	1, lett. b)	Minori entrate per modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, rosmarino, salvia freschi ed origano destinati all'alimentazione			135	135	135	135		21	2	b	Riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-*bis* della LG. n. 234/2012			135	135	135	135	
29	-	Minori entrate complessive derivanti dalle modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi				2.660	1.960	2.200		29	5	b	Riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-*bis* della LG. n. 234/2012				2.660	1.960	2.200	
36	1	Incremento del fondo destinato alle spese di funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all'art. 156, co. 10, del codice di cui al D.LGS n. 196/2003				12.000	12.000	12.000		36	1	b	Riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-*bis*, co.1, della LG. n. 234/2012				12.000	12.000	12.000	
TOTALE					9.622	24.942	22.602	22.842		TOTALE						9.622	24.942	22.602	22.842	

SCHEDA N. 12

Legge 28 giugno 2016, n. 130 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Saldo netto da finanziare

(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
17	-	Minor gettito (IRPEF, Addiz. Reg.le e Com.le) derivante dal riconoscimento della deducibilità delle erogazioni liberali in favore dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)				1.846	1.081	1.081		26	1	a	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'economia e delle finanze				1.846	1.081	1.081	
TOTALE						1.846	1.081	1.081		TOTALE							1.846	1.081	1.081	

SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI IN SEDE DI CONTROLLO

SCHEDA N. 13

Legge 14 luglio 2016, n. 131 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa

Saldo netto da finanziare

(in migliaia)

ONERI

Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./suc.
1	1, lett. a) e b)	Proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani - Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo e Joint Enterprise			78.491				
1	2	Proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA			276				
1	3	Prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forzedi polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica			5.848				
1	4	Proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo)			1.367				
1	4	Proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK)			64				

COPERTURE

Art.	Co.		Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./suc.
11	1, lett. a)	h	Riduzione del fondo per le missioni internazionali, di cui all'art. 1, co. 1240 LG n. 296/2006			1.062.006				
	1, lett. h)	a	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			15.000				
	1, lett. c)	a	Accantonamento parte capitale - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			17.338				
	1, lett. d)	c	Utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, non ancora riassegnate al fondo missioni di pace			46.354				
	1, lett. e)	b	Riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, co. 200, LG n. 190/2014			30.000				

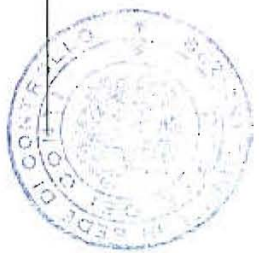

segue

Saldo netto da finanziare

(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
1	5	Partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo)			114					11	1, lett. f)	b	Riduzione del fondo per sostenere interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica, di cui all'art. 1, co. 969, LG n. 208/2015			112.000				
1	6	Proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP)			266					11	1, lett. f-*bis*)	b	Riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Min.ro della difesa, di cui all'art. 2, co. 616, LG n. 244/2007			623				
1	7	Proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour			19.169					11	1, lett. f-*ter*)	b	Riduzione del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 30, co. 2.3, del D.LGS n. 165/2001			7.473				
1	8	Proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, comprese le attività di addestramento della Guardia costiera libica			70.306															
2	1	Partecipazione di personale militare alla missione della NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission (RSM) nonché proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan			179.030															

SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI IN SEDE DI CONTROLLO

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
2	2	Proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia			19.052														
2	3	Oneri per l'impiego di personale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia			687														
2	4	Proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze armate libanesi			155.639					11		*(vedi I° e II° pagina scheda)*							
2	5	Proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi			2.546														

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
2	6	Proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah)			120					11		*(vedi I^a e II^a pagina scheda)*							
2	7	Proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS)			194														
2	8	Partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS)			111														
2	9	Proroga della partecipazione di personale militare alle attività della Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh, anche al fine di agevolare le richieste di aiuto umanitario della popolazione civile			253.875														
3	1	Proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea per il contrasto della pirateria denominata Atalanta			27.919														

SEZIONE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
3	2	Proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane			25.583					11		*(vedi I° e II° pagina scheda)*							
3	3	Proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali			3.259														
3	4	Impiego di un ufficiale dell'Arma dei carabinieri in qualità di Police Advisor presso l'Uganda Police Force			74														
4	1	Stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali			76.220														

segue

Saldo netto da finanziare

(in migliaia)

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
4	2	Mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali			5.000														
4	3	Interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali			2.100														
4	4, lett. a)	Cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica islamica dell'Afghanistan di mezzi e attrezzature per la gestione delle funzioni aeroportuali dell'aeroporto di Herat			1.614					11		*(vedi I^a e II^a pagina scheda)*							
4	4, lett. b)	Cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica federale di Somalia di apparecchiature medicali e n. 4 natanti tipo gommone			55														
4	4, lett. c)	Cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica di Gibuti di n. 4 VBL PUMA e relativi kit di manutenzione, munizionamento calibro 155 mm. per M109L, n. 10 kit di manutenzione e n. 1 lotto di attrezzature per M109L			756														

SEZIONE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI IN SEDE

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
4	4, lett. d)	Cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica tunisina di n. 1 ambulanza, n. 12 motori fuoribordo, n. 11 gruppi elettrogeni e n. 3 rimorchi			177														
4	4, lett. e)	Cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d'Iraq di effetti di vestiario invernale			530														
4	4, lett. e) *bis*	Cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d'Iraq di materiale di armamento leggero			117														
4	4, lett. f)	Cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica libanese di effetti di vestiario invernale			851														
4	7	Potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali			90.243					11		*(vedi I^a e II^a pagina scheda)*							
4	8	Partecipazione di personale militare all'operazione della NATO denominata Active Fence a difesa dei confini sudorientali dell'Alleanza			7.281														
4	9	Potenziamento del dispositivo della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dei Paesi membri dell'Europa orientale e dell'area sud-orientale dell'Alleanza			950														

DEL CONTROLLO IN SEDE DI CONTI

segue

Saldo netto da finanziare

(in migliaia)

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
4	10	Potenziamento del dispositivo della NATO per la sorveglianza navale dell'area sud dell'Alleanza			908														
8	1	Integrazione degli stanziamenti per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati e a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Burkina Faso, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi, nonché per contribuire a iniziative europee e multilaterali in materia di migrazioni e sviluppo			90.000					11		*(vedi I^a e II^a pagina scheda)*							
8	4	Realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario			1.700														
9	1	Interventi in Africa settentrionale, Medio Oriente e Afghanistan per iniziative in Africa sub-sahariana e in America latina e caraibica			6.000														
9	2	Partecipazione italiana a fondi fiduciari e programmi delle Nazioni Unite e della NATO, al Tribunale Speciale per il Libano e all'Unione per il Mediterraneo			2.100														
9	3	Contributo a sostegno delle forze di sicurezza afghane, comprese le forze di polizia			120.000														

SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI IN SEDE DI CONTROLLO

segue

Saldo netto da finanziare

(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
9	4	Partecipazione italiana alle iniziative PESCPSDC, dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali, alla Fondazione Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico Ionica, all'European Institute of peace, nonché al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo			11.700														
9	5	Interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero			5.500														
9	6	Finanziamento del fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva, anche informatica, delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero			22.000					11		*(vedi I^a e II^a pagina scheda)*							
9	7	Missioni o viaggi di servizio in aree di crisi disposti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la partecipazione di personale del medesimo Ministero alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale			1.000														

segue

Saldo netto da finanziare

(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
4	11	Impiego di personale (di cui all'art. 24, co. 74, DL n. 78/2009), delle Forze armate per le esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale			23.280					4	11	b	Riduzione *bonus* (80 €) a Forze di Polizia, VV. FF., e Forze armate di cui all'art. 1, co. 972, LG n. 208/2015			23.857				
4	11	Impiego di personale (di cui all'art. 24, co. 75, DL n. 78/2009), delle Forze armate per le esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale			577															
TOTALE					1.314.651					TOTALE						1.314.651				

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

SCHEDA N. 14

Legge 11 luglio 2016, n. 139 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
7 e 11	parag. 3 e 4 dell'Allegato III all'Accordo	Spese di missione per assistenza amministrativa reciproca			20	20	20	20		3	1	a	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			20	20	20	20	
TOTALE					20	20	20	20		TOTALE						20	20	20	20	

SCHEDA N. 15

Legge 7 luglio 2016, n. 147 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013

Saldo netto da finanziare

(in migliaia)

ONERI										COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
14 e 19 del Trattato (tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo)	-	Spese di missione			5	5	5	5		3	1	a	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			5	5	5	5	
7 e 8 del Trattato (di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo)	-	Spese per traduzione di atti e documenti			5	5	5	5		3	1	a	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			5	5	5	5	
6, 9, 10 e 14 del Trattato (di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo)	-	Spese di missione			8	8	8	8		3	1	a	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			8	8	8	8	

CORTE DEI CONTI * SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO *

segue

Saldo netto da finanziare

(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
13, 15 e 16 del Trattato (di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo)	-	Spese per videoconferenze ed interpreti			21	21	21	21		3	1	a	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			21	21	21	21	
TOTALE					38	38	38	38		TOTALE						38	38	38	38	

SCHEDA N. 16

Legge 1° agosto 2016, n. 151 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
2	3	Maggiori interessi passivi				200	200	200		2	3	a	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'economia e delle finanze				200	200	200	
TOTALE						200	200	200		TOTALE							200	200	200	

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO
CORTE DEI CONTI

SCHEDA N. 17

Legge 28 luglio 2016, n. 152 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014

Saldo netto da finanziare

(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
18 della Convenzione	-	Spese di missione per estradizione e trasferimento delle persone condannate		340	340	340	340	340		3	1	a	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		344	344	344	344	344	
15 della Convenzione	-	Spese per traduzioni di atti e documenti		4	4	4	4	4												
TOTALE				344	344	344	344	344		TOTALE					344	344	344	344	344	

SCHEDA N. 18

Legge 28 luglio 2016, n. 155 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
6, 14, 16, 23 e 41 dell'Accordo	-	Spese per missione, per docenze, per materiale didattico, per interpretariato			79	79	79	79		3	1	a	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			100	100	100	100.3	
-	-	Ulteriori oneri dell'Accordo			22	22	22	22												
TOTALE					100	100	100	100		TOTALE						100	100	100	100	

CORTE DEI CONTI * SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO *

SCHEDA N. 19

Legge 4 agosto 2016, n. 157 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazione Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
XVI dell'Accordo	-	Contributo annuo, a titolo di rimborso dei costi fissi di locazione e di amministrazione, della sede centrale dell'Organizzazione			2.500	2.500	2.500	2.500		3	1	a	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			3.045	3.045	3.045	3.045	
-	-	Contributo annuo a *Staff College* del sistema ONU in Italia			500	500	500	500												
IX del Protocollo	-	Minori entrate per esenzione fiscale ai veicoli acquistati dal personale dell'ONU, nonché estensione dei privilegi, immunità, esenzioni e agevolazioni accordate ai membri del corpo diplomatico			45	45	45	45												
TOTALE					3.045	3.045	3.045	3.045		TOTALE						3.045	3.045	3.045	3.045	

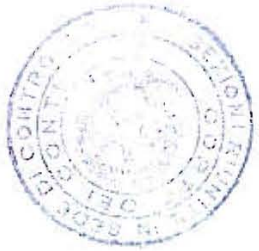

SCHEDA N. 20

Legge 7 agosto 2016, n. 160 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
3	1	*Contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila*			*(16.000)*					3	1	b	*A valere sulle risorse destinate alla concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, di cui all'art. 7 - bis , co. 1, LG n. 71/2013, e successivi rifinanziamenti*			*(16.000)*				
4	1	Istituzione presso il Ministero dell'interno del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti			20.000	20.000	20.000		1	19	1, lett. a)	b	Riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, co. 200, LG n. 190/2014			20.000				
											1, lett. b)	b	Riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, D.L. n. 282/2004				20.000	20.000		2
5-*bis*	1	Corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria - Corato del 12 luglio 2016 e in favore di coloro che hanno riportato lesioni gravi e gravissime			10.000					5-*bis*	8	b	Riduzione della dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, co. 200, della LG n. 190/2014, come rifinanziato ai sensi dell'art. 1, co. 639, della LG n. 208/2015			10.000				
6-*bis*	1	Assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (193 unità)			21					6-*bis*	1	b	Riduzione somme destinate al potenziamento delle esigenze operative del Corpo nazionale dei VV.FF, di cui all'art. 7, co. 4-*bis* , LG. n. 77/2009			21				
6-*bis*	2	Incremento della dotazione organica (400 unità) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco			5.204	15.612	16.023	16.023		6-*bis*	2	b	Riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco			5.204	15.612	16.023	16.023	

SEZIONI RIUNITE DEI CONTROLLO IN SEDE DI CONTROLLO

segue

Saldo netto da finanziare

(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
6-*bis*	3	Ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco			10.000	10.000	10.000			6-*bis*	4	a	Accantonamento conto capitale - Ministero dell'interno			10.000	10.000	10.000		
7-*bis*	1	*Contributo alle province delle regioni a statuto ordinario*			*(48.000)*					7-*bis*	1	b	*Utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla LG n. 59/1997*			*(48.000)*				
7-*bis*	2	Contributo alle province delle regioni a statuto ordinario per l'attività di manutenzione straordinaria della relativa rete viaria			100.000					7-*bis*	2	b	Riduzione di risorse di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147			100.000				
9-*ter*	1	Istituzione di un fondo per consentire l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei Comuni	3		14.000	48.000	48.000			9-*ter*	3	b	Riduzione del fondo per la concessione agli enti locali di un contributo in c/interessi su operazioni di indebitamento, di cui all'art. 1, co. 540, LG n. 190/2014			14.000				
												b	Utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla LG n. 59/1997				48.000	48.000		
11	1	Assegnazione alla Regione Siciliana, a titolo di acconto sulla compartecipazione spettante alla medesima regione per l'anno 2016, di un importo pari a 5,61 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale	*			500.000				11	2	d	Utilizzo delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'art. 45, co. 2, LG n. 89/2014, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo e versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2016				500.000			
12	1	Contributo alla Regione Valle d'Aosta a parziale compensazione della perdita di gettito subita, per gli anni dal 2011 al 2014 nella determinazione dell'accisa			70.000					19	1, lett. a)	b	Riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, co. 200, LG n. 190/2014			70.000				

segue

Saldo netto da finanziare

(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
13-*ter*	1	Sospensione (dal 1° settembre al 31 dicembre 2016) dell'applicazione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili, di cui all'art. 13, co. 23, LG n. 9/2014			60.000					13-*ter*	2	b	Utilizzo di una quota corrispondente dell'avanzo di amministrazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, di cui all'art. 1 -*ter*, DL n. 249/2004, riversato all'entrata al bilancio dello Stato			25.000				
												b	Riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, co. 200, LG n. 190/2014			35.000				
21-*ter*	1 e 2	Estensione dell'indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide nate nel 1958 e nel 1966			3.960	3.960	3.960	3.960		21-*ter*	5	a	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'economia e delle finanze			3.285	3.285	3.285	3.285	
												a	Accantonamento parte corrente - Ministero della salute			675	675	675	675	
23	1	Finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari			10.000					23	5	b	Riduzione del credito di imposta per investimenti per lo sviluppo di sistemi di *e-commerce* ecc., di cui all'art. 3, co. 1 e 3, del DL n. 91/ 2014, convertito, con modificazioni, dalla LG , n. 116/2014			10.000				
23	3	Distribuzione gratuita del latte - Rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti	4		6.000	4.000				23	6	b	Riduzione delle disponibilità destinate alla ricerca e sperimentazione in campo agricolo, tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, il sostegno delle politiche forestali nazionali ecc., di cui all'art. 4, LG n. 499/1999			6.000				
												b	Utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 49, co. 2, lett. d), del DL n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla LG n. 89/2014				4.000			

SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI IN SEDE DI CONTROLLO

segue

Saldo netto da finanziare

(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
23-*bis*	1	Istituzione di un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo	5		3.000	7.000				23-*bis*	3, lett. a)	b Riduzione delle disponibilità destinate alla ricerca e sperimentazione in campo agricolo, tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, il sostegno delle politiche forestali nazionali ecc., di cui all'art. 4, LG n. 499/1999			2.500				
											3, lett. b)	b Utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 49, co. 2, lett. d) , del DL n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla LG n. 89/2014			500	7.000			
TOTALE					312.185	608.572	97.983	19.983		TOTALE					312.185	608.572	97.983	19.983	

* Fonte: relazione tecnica

1) e 2) € 20 mln per il 2019

3) La disposizione è considerata un nuovo onere dall'allegato 3 della Relazione Tecnica

4) La disposizione è considerata un nuovo onere dall'allegato 3 della Relazione Tecnica

5) La disposizione è considerata un nuovo onere dall'allegato 3 della Relazione Tecnica

SEZIONI RIUNITE DEL CONTROLLO IN SEDE DI CONTROLLO

SCHEDA N. 21

Legge 12 agosto 2016, n. 161 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico

Saldo netto da finanziare

(in migliaia)

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
1	2-*bis*	Assunzione di un massimo di 1.000 unita di personale amministrativo non dirigenziale			5.606	33.638	33.638	33.638		1	2-*quinquiesdecies*	b	Riduzione del fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonche' per il completamento del processo telematico, di cui all'art. 1, co. 96, LG n. 190/2014			5.606	33.638	33.638	33.638	
1	2-*undecies*	Oneri per procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione di personale da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria			350					1	2-*undecies*	a	Accantonamento parte corrente - Ministero della giustizia			350				
TOTALE					5.956	33.638	33.638	33.638		TOTALE						5.956	33.638	33.638	33.638	

SCHEDA N. 22

Legge 24 agosto 2016, n. 163 - Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

Saldo netto da finanziare

(in migliaia)

ONERI										COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
-	-	Adeguamento dei sistemi informativi e gestionali del Ministero dell'economia e delle finanze derivanti dall'attuazione della riforma			3.010	2.540	200	200		16	1, lett. a)	b	Utilizzo delle risorse autorizzate per la realizzazione, la gestione e l'adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello Stato, di cui all'art. 1, co. 188, della LG n. 190/2014			975				
											1, lett. b)	b	A valere sulle risorse previste alla voce "Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato" indicate nella tab. allegata alla deliberazione del CIPE n. 114/2015			2.015	2.540			
											1, lett. c)	a	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'economia e delle finanze			20		200	200	
TOTALE					3.010	2.540	200	200		TOTALE						3.010	2.540	200	200	

SCHEDA N. 23

Legge 19 agosto 2016, n. 166 - Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
11	1	Rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti			2.000					11	3	b	Riduzione della dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, co. 200, della LG n. 190/2014, come rifinanziato ai sensi dell'art. 1, co. 639, della LG n. 208/2015			2.000				
11	2	Istituzione di un fondo destinato al finanziamento di progetti innovativi, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della shelf life dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze			1.000	1.000	1.000			11	3	b	Riduzione della dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, co. 200, della LG n. 190/2014, come rifinanziato ai sensi dell'art. 1, co. 639, della LG n. 208/2015			1.000				
												b	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, del DL n. 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla LG n. 307/2004				1.000	1.000		
12	2	Incremento della dotazione del "Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio", per il finanziamento degli interventi per la riduzione dei rifiuti alimentari				1.000	1.000			12	3	a	Accantonamento conto capitale - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare				1.000	1.000		
TOTALE					3.000	2.000	2.000			TOTALE						3.000	2.000	2.000		

SCHEDA N. 24

Legge 19 agosto 2016, n. 167 - Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
6	1	Costi aggiuntivi derivanti dall'inclusione nei LEA degli screening neonatali per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie			25.715	25.715	25.715	25.715		6	2	d	Mediante la procedura di aggiornamento dei LEA di cui all'art. 1, co. 554, della LG n. 208/2015			15.715	15.715	15.715	15.715	
												b	Riduzione delle risorse stanziate per lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie di cui all'art. 1, co. 229, della LG n. 147/2013, come incrementata dall'art. 1, co. 167, della LG n. 190/2014			10.000	10.000	10.000	10.000	
TOTALE					25.715	25.715	25.715	25.715		TOTALE						25.715	25.715	25.715	25.715	

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO
CORTE DEI CONTI

SCHEDA N. 25

Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 - Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Saldo netto da finanziare

(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.		Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
1-9	-	Adeguamento dei sistemi informativi (gestionali e conoscitivi) del Ministero dell'economia e delle finanze nonché oneri per la formazione del personale			13.844	12.212	11.444	2.500		11	1	b	A valere sulle risorse stanziate per la realizzazione, la gestione e l'adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello Stato, di cui all'art. 1, co. 188, LG n. 190/2014			13.844	12.212	11.444	2.500	
TOTALE					13.844	12.212	11.444	2.500		TOTALE						13.844	12.212	11.444	2.500	

SEZIONE DI CONTROLLO SEZIONI RIUNITE CORTE DEI CONTI

SCHEDA N. 26

Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 - Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Saldo netto da finanziare

(in migliaia)

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
1-7	-	Adeguamento dei sistemi informativi e gestionali del Ministero dell'economia e delle finanze rispetto alle nuove modalità di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato derivanti dall'attuazione del riordino			7.180	6.770	7.485	1.500		8	1	b A valere sulle risorse stanziate per la realizzazione, la gestione e l'adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello Stato, di cui all'art. 1, co. 188, LG n. 190/2014			7.180	6.770	7.485	1.500	
TOTALE					7.180	6.770	7.485	1.500		TOTALE					7.180	6.770	7.485	1.500	

SEZIONE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

N. 15/SSRRCO/RQ/16

APPENDICE

N. 15/SSRRCO/RQ/16

Giurisprudenza costituzionale maggio–agosto 2016

Sommario:

Premessa; 1) Il Governo nazionale custode e responsabile del rispetto delle regole di convergenza e di stabilità dei conti pubblici (art. 97 Cost.) (sent. n. **107/2016**); 2) Copertura finanziaria di disavanzo di bilancio oltre l'ordinario ciclo di bilancio (sent. n. **107/2016**); 3) Equilibrio dei bilanci regionali, riaccertamento di residui con emersione di disavanzi riassorbibili oltre l'ordinario ciclo di bilancio; (sent. n. **107/2016**); 4) Legislazione statale e misure eccezionali per il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali vasti (sent. n. **107/2016**); 5) Squilibrio di bilancio e onere della prova (sent. n. **127/2016**; sent. n. **65/2016**; sent. n. **151/2016**; sent. n. **188/2016**); 6) Asserita lesione del principio di copertura finanziaria, minori entrate ed onere probatorio (sent. n. **131/2016**); 7) In tema di obbligo di copertura (sent. n. **173/2016**; n. **83/2016**); 8) Copertura, unità di bilancio e vincoli di destinazione (sent. n. **184/2016**); 9) Copertura, equilibrio di bilancio e criterio di economicità (sent. n. **133/2016**); 10) Coordinamento della finanza pubblica (sent. n. **64/2016**; sent. n. **65/2016**; sent. **69/2016**; sent. n. **129/2016**; sent. n. **141/2016**; sent. n. **144/2016**; sent. n. **151/2016**; sent. n. **143/2016**; sent. n. **159/2016**; sent. n. **183/2016** sent. n. **202/2016**); 11) Riprogrammazione di fondi di rotazione iscritti nel bilancio dello Stato non ancora impegnati (sent. n. **155/2016**); 12) Armonizzazione dei bilanci pubblici, coordinamento della finanza pubblica e competenza legislativa regionale (sent. n. **184/2016**); 13) Norme di armonizzazione dei bilanci pubblici e leggi regionali in materia contabile: a) l'utilizzo di fondi speciali (sent. n. **184/2016**); b) la necessaria sincronia tra le procedure di bilancio statali e quelle regionali (sent. n. **184/2016**); c) assolutezza del vincolo di destinazione tanto dei fondi europei che del cofinanziamento nazionale (sent. n. **184/2016**); 14) Equilibri di bilancio e diritti fondamentali: a) compressione del principio dell'affidamento (sent. n. **108/2016**; sent. n. **203/2016**); b) compressione della libertà di iniziativa economica privata (sent. n. **203/2016**); c) compressione del diritto della salute (sent. n. **203/2016**); 15) Rapporto tra Stato e Regioni afferenti all'assetto delle reciproche relazioni finanziarie (sent. n. **66/2016**; sent. n. **147/2016**; sent. n. **211/2016**); 16) Rapporto tra Stato e Regioni a statuto speciale in materia di coordinamento finanziario (sent. n. **75/2016**; sent. n. **127/2016**).

Premessa

Dall'esame del consistente numero di pronunce riguardanti la tematica della finanza pubblica (23 sentenze i cui numerosi *dicta* sono stati individuati e riordinati secondo le voci indicate nel sommario, sicché può risultare che una medesima sentenza possa essere citata in una o più voci del sommario) è

possibile riscontrare nella giurisprudenza della Corte tanto conferme quanto consistenti novità.

Tra le novità sono da segnalare le pronunce riguardanti: a) una più ampia definizione dell'ambito materiale dell'"armonizzazione dei bilanci pubblici", com'è noto ricondotto, ad opera della legge costituzionale n. 1/2012, tra le competenze legislative esclusive dello Stato (sentenza n. **184/2016**); b) la valutazione di coerenza, con la disciplina degli equilibri di bilancio, delle misure eccezionali per il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali vasti (sentenza n. **107/2016**); c) una prima definizione del contestuale operare dei principi desumibili dai primi due commi dell'art. 97 Cost., in tema di buon andamento della pubblica amministrazione (sentenza n. **133/2016**); d) l'esigenza della necessaria sincronia tra le procedure di bilancio statali e quelle regionali (sent. n. **184/2016**); e) la considerazione, agli effetti del rispetto del principio di copertura, delle minori entrate (sentenza n. **131/2016**).

Tra le conferme va segnalato il mantenimento del criterio della "transitorietà", tanto agli effetti della qualificazione delle norme statali come espressive di principio fondamentale di coordinamento finanziario, quanto agli effetti delle misure di compressione di diritti di prestazione finanziariamente rilevanti.

1) Il Governo nazionale custode e responsabile del rispetto delle regole di convergenza e di stabilità dei conti pubblici (art. 97 Cost.)

Con la sentenza n. **107/2016**, la Corte ha ribadito che lo Stato è direttamente responsabile del rispetto delle regole di convergenza e di stabilità dei conti pubblici, regole provenienti sia dall'ordinamento comunitario che da quello nazionale; sicché ai fini del concorso degli enti territoriali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, lo Stato deve vigilare affinché il disavanzo di ciascun ente territoriale non superi determinati limiti, fissati dalle leggi finanziarie e di stabilità che si sono succedute a partire dal 2002.

Peraltro, nel suo compito di custode della finanza pubblica allargata, lo Stato deve tenere comportamenti imparziali e coerenti per evitare che eventuali patologie nella legislazione e nella gestione dei bilanci da parte delle autonomie territoriali possa riverberarsi in senso negativo sugli equilibri complessivi della

finanza pubblica. In proposito, la Corte ha già precisato che il coordinamento degli enti territoriali deve essere improntato a canoni di ragionevolezza e di imparzialità nei confronti dei soggetti chiamati a concorrere alla dimensione complessiva della manovra di finanza pubblica.

Tanto premesso, la Corte, esaminando l'eccezione sollevata dalla Regione Molise secondo la quale analoga questione non sarebbe stata sollevata dallo Stato nei confronti della Regione Piemonte (viene all'uopo citato l'art. 3 della legge della reg. Piemonte n. 19 del 2014), la quale avrebbe adottato identica soluzione normativa in ordine al disavanzo emergente dalla straordinaria verifica dei residui, ha osservato che "sebbene il ricorso in via di azione sia connotato da un forte grado di discrezionalità politica che ne consente – a differenza dei giudizi incidentali – la piena disponibilità da parte dei soggetti ricorrenti e resistenti, l'esercizio dell'impulso giurisdizionale al controllo di legittimità delle leggi finanziarie regionali non può non essere improntato alla assoluta imparzialità, trasparenza e coerenza dei comportamenti di fronte ad analoghe patologiche circostanze caratterizzanti i bilanci degli enti stessi. In tale caso, infatti, la tutela degli equilibri finanziari dei singoli enti pubblici di cui all'art. 97, primo comma, Cost. si riverbera direttamente sulla più generale tutela degli equilibri della finanza pubblica allargata, in relazione ai quali la situazione delle singole amministrazioni assume la veste di fattore determinante degli equilibri stessi".

2) Copertura finanziaria di disavanzo di bilancio oltre l'ordinario ciclo di bilancio

Con la già citata sentenza n. **107/2016**, la Corte ha dichiarato non fondata, in relazione all'art. 81, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della regionale n. 25 del 2014 la Regione Molise ha emanato le disposizioni di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, rubricato «Disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2013, relativo ad anni pregressi», dispone che «Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013, pari a euro 60.423.952,35 è riassorbito nell'anno 2014 per euro 2.423.952,35 e nel decennio 2015-2024 con importi annui pari ad euro 5.800.000,00, salvo rideterminazione dello stesso negli anni successivi prossimi».

In relazione all'art. 81, terzo comma, Cost., la Corte ha osservato che il ricorrente non ha fornito alcuna prova del denunciato disequilibrio; al contrario, l'accantonamento, previsto dalla disposizione impugnata, di una parte sia pur marginale di risorse altrimenti destinate alla spesa dell'esercizio 2014, produce comunque un intervento riduttivo del disavanzo ed un conseguente effetto migliorativo rispetto al reale assetto economico-finanziario configurato dal coevo bilancio di previsione. Difatti il disavanzo (seppur latente) già preesisteva ed incombeva: paradossalmente la rimozione della norma impugnata farebbe venire meno le uniche risorse sottratte alla spesa dell'esercizio 2014, lasciandone intatta, nella sostanza, la originaria destinazione.

In definitiva la normativa regionale, proprio in quanto rivolta ai disavanzi riferiti a passate gestioni ed accertati con riferimento agli esercizi antecedenti al 1° gennaio 2015, ha implicita valenza retroattiva, poiché viene di fatto a colmare – in modo sostanzialmente coerente con la disposizione impugnata – l'assenza di previsioni specifiche che caratterizzava il contesto normativo nel quale si è trovata ad operare la Regione Molise – come anche altre Regioni – nel dicembre 2014.

3) Equilibrio dei bilanci regionali, riaccertamento di residui con emersione di disavanzi riassorbibili oltre l'ordinario ciclo di bilancio

Con la citata sentenza n. **107/2016**, la Corte ha dichiarato non fondata, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della regionale del Molise n. 25 del 2014 ritenendo che con la legislazione regionale impugnata la Regione Molise, una volta effettuata la revisione dei residui ed accertato il disavanzo precedentemente sommerso, ha correttamente cercato di rimediare all'impossibilità di coprire integralmente il deficit così manifestatosi e non riassorbibile oltre l'ordinario ciclo di bilancio, ponendosi comunque nel solco degli indirizzi legislativi statali in materia di coordinamento della finanza pubblica non ancora vigenti ma già conosciuti al momento dell'adozione della legge regionale impugnata.

4) Legislazione statale e misure eccezionali per il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali vasti

Con la medesima sentenza n. **107/2016**, la Corte ha indirettamente vagliato la costituzionalità delle misure della legislazione statale alle quali quella regionale si è sostanzialmente conformata riguardanti la disciplina del riassorbimento dei disavanzi in archi temporali molto vasti, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, con possibili ricadute negative anche in termini di equità intergenerazionale.

Al riguardo, la Corte ha sottolineato che ferma restando la discrezionalità del legislatore nello scegliere i criteri e le modalità per porre riparo a situazioni di emergenza finanziaria come quella in esame, non può tuttavia disconoscersi la problematicità di soluzioni normative continuamente mutevoli come quelle evidenziate, le quali prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali molto vasti, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, con possibili ricadute negative anche in termini di equità intergenerazionale.

In proposito, la Corte non ha mancato di esplicitare il monito secondo il quale "una più tempestiva vigilanza nei confronti delle consolidate prassi patologiche di alcuni enti territoriali avrebbe evitato le situazioni di obiettiva emergenza che il legislatore nazionale è stato costretto a fronteggiare con mezzi eccezionali".

5) Squilibrio di bilancio e onere della prova

Con la già citata sentenza n. **127/2016**, la Corte ha ritenuto che in relazione al pregiudizio recato, in tesi, all'esercizio delle funzioni regionali per sottrazione di risorse finanziarie, sono legittime le riduzioni delle risorse regionali, a condizione che non comportino uno squilibrio tale da compromettere le complessive esigenze di spesa e, in definitiva, da pregiudicare l'adempimento dei compiti affidati alla Regione. Di tale squilibrio il deducente non ha offerto elementi di prova circa l'irreparabile pregiudizio lamentato, da soddisfarsi dimostrando, anche attraverso dati quantitativi, l'entità dell'incidenza negativa delle riduzioni di provvista finanziaria sull'esercizio delle proprie funzioni (in senso analogo, v. sentt. nn. **65/2016**; **151/2016**).

Da segnalare è anche la sentenza n. **188/2016** che, in relazione alla questione di legittimità costituzionalità sollevata dalla Regione Friuli-Venezia

Giulia riguardanti le modifiche alla fiscalità delle Regioni a statuto speciale e dei loro Comuni previsto dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (citando altresì gli esiti della relazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in sede di parificazione del rendiconto regionale 2014) ha ritenuto sussistenti elementi per ritenere nella specie vulnerate le prerogative finanziarie regionali con conseguente alterazione del rapporto tra complessivi bisogni regionali e mezzi finanziari necessari a farvi fronte.

6) Asserita lesione del principio di copertura finanziaria, minori entrate ed onere probatorio

Con la sentenza n. **131/2016**, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2014, promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, nella parte in cui dispone la riduzione dei canoni delle locazioni relative al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, locazioni in regime di canone concordato con riguardo ai contratti non ancora stipulati alla data del 30 settembre 2014. La difesa statale sosteneva che la riduzione delle entrate delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), derivante da tale previsione, comportasse oneri a carico del bilancio regionale, non quantificati e privi di copertura finanziaria, con conseguente violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost.

La Corte ha infatti rilevato che a sostegno dell'assunto non è stata fornita motivazione in ordine all'incidenza della riduzione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica «a canone concordato con contratto non ancora stipulato alla data del 30 settembre 2014» sul bilancio delle ATER. Ciò che più conta evidenziare – ha ritenuto la Corte – è che non è stata presentata alcuna ragione per cui la misura della riduzione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, corrisposti alle ATER, dovrebbe tradursi automaticamente in un onere a carico del bilancio regionale, con conseguente onere di copertura.

La Corte non ha ritenuto rilevante, a questo riguardo, l'argomento, svolto dalla difesa statale, secondo cui anche le minori entrate comporterebbero un onere finanziario, da calcolare ai fini della salvaguardia del principio dell'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio, principio che, a seguito della

legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), compare al primo comma dell'art. 81 Cost.; difatti, la Corte ha sul punto concluso "è implicito e non dimostrato l'assunto secondo cui le minori entrate delle ATER creano un onere a carico del bilancio regionale".

7) In tema di obbligo di copertura

Con la sentenza n. **173/2016**, la Corte ha dichiarato non dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 486, (cd. contributo di solidarietà) della legge n. 147 del 2013, sollevate, tra gli altri, in riferimento agli artt. 81 e 97 Cost., in quanto il primo parametro invocato non risulta conferente, disciplinando la disposizione censurata non già una nuova spesa o maggiori oneri, ma un'entrata; mentre la destinazione alle gestioni previdenziali del prelievo, e dunque per fini istituzionali delle stesse (e anche per il finanziamento di misura a favore degli "esodati"), non costituisce arbitraria attribuzione di discrezionalità amministrativa (art. 97 Cost.) alle stesse gestioni previdenziali o, comunque, indifferenziata destinazione di spesa (art. 81 Cost.).

Con la sentenza n. **183/2016**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5 avendo riscontrato, per l'ultimo anno del triennio, che la spesa prevista era priva di copertura finanziaria.

8) Copertura, unità di bilancio e vincoli di destinazione

Con la sentenza n. **184/2016**, la Corte ha ritenuto l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge della Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 1, in riferimento all'art. 81 Cost. ed in relazione al principio contabile di cui all'allegato 4/2, paragrafo 9.2, del d.lgs. n. 118 del 2011 (che ribadisce l'assoluto vincolo di destinazione, non solo dei fondi europei, ma anche del cofinanziamento nazionale).

Secondo la Corte il meccanismo regionale che introduce un margine di derogabilità al vincolo di destinazione dei fondi europei e del cofinanziamento nazionale entra in collisione con il principio della copertura finanziaria, il quale costituisce una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme

interposte quando l'antinomia coinvolga direttamente il precetto costituzionale: infatti «la forza espansiva dell'art. 81, quarto [oggi terzo] comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile» (sentenza n. 192 del 2012).

9) Copertura, equilibrio di bilancio e criterio di economicità

Con la sentenza n. **133/2016**, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del DL n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 114 del 2014, sollevate in riferimento agli artt. 3, sotto il profilo della irragionevolezza della disciplina, 81, terzo comma, e 97, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui dispone l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti civili dello Stato, disciplinato dall'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come successivamente modificato (comma 1), e detta la disciplina transitoria (commi 2 e 3).

Quanto all'evocata lesione dell'art. 81, terzo comma, Cost. la Corte ha ritenuto che gli adempimenti prescritti dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009 sono stati soddisfatti, i conteggi svolti in relazione alla spesa e le previsioni effettuate non appaiono implausibili (sentenza n. 214 del 2012), con conseguente esclusione della violazione dell'obbligo di copertura finanziaria.

La Corte ha ritenuto non fondata anche la questione relativa alla violazione dell'art. 97, primo comma, Cost. e del criterio di economicità ivi introdotto per effetto della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, criterio già previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ritenendo che l'introduzione del primo comma dell'art. 97 Cost. («Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico»), per effetto della legge di revisione costituzionale n. 1 del 2012, ha coinciso con l'inserimento dell'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di rispettare l'equilibrio di bilancio. Quest'ultimo si risolve nel "criterio di economicità" secondo cui l'azione delle pubbliche

amministrazioni deve perseguire i propri obiettivi, garantendo il buon andamento e l'imparzialità con il minimo dispendio di risorse. Tale criterio è simmetrico rispetto all'"equilibrio di bilancio", legato all'andamento del ciclo economico. La sua valutazione, pertanto, non può essere costretta in una dimensione temporale limitata, ma deve svolgersi in riferimento a un arco temporale sufficientemente ampio, tale da consentire la realizzazione degli obiettivi in una situazione di debito sostenibile e di tendenziale "armonia" fra entrate e uscite.

Sulla base di tale premessa la Corte ha ritenuto che l'obiettivo perseguito mediante l'abolizione dell'istituto del trattenimento in servizio, come risulta dai lavori preparatori, è quello di «promuovere il ricambio generazionale nel settore di lavoro pubblico, nonché di favorire risparmi di spesa con l'abbattimento del monte stipendiale derivante dalla sostituzione di lavoratori più anziani, cui normalmente spettano livelli retributivi più elevati, con personale di nuova assunzione e quindi meno costoso». Tale risultato è atteso nel lungo periodo, nonostante la prima applicazione delle misure mostri un difficile bilanciamento fra maggiori spese per anticipo dell'erogazione delle pensioni e dei trattamenti di fine servizio e corrispondenti risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio. Come indicato nella relazione tecnica, che fa partire dal 2018 il progressivo calo degli oneri connessi alla nuova disciplina, l'attuazione delle misure in esame appare idonea ad agevolare risparmi da cessazione capaci di liberare risorse nuove spendibili per l'auspicato ricambio generazionale in un lasso temporale più ampio. Difatti, il collocamento a riposo del personale già beneficiario del trattenimento in servizio consentirebbe l'immediata disponibilità di risorse per l'indizione di nuove procedure concorsuali e per il successivo reclutamento di nuovo personale.

10) Coordinamento della finanza pubblica

Con la sentenza n. **143/2016** (in senso analogo sentenza n. **159/2016**) la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per ritenuta violazione dell'autonomia finanziaria delle province, ritenendo non sussistente la denunciata violazione della potestà legislativa concorrente della Regione nella materia «coordinamento della finanza pubblica» (artt. 117, terzo comma,

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO CORTE DEI CONTI

e 119, secondo comma, Cost.), poiché la predisposizione dei vincoli di indebitamento in esame risponde, appunto, all'obiettivo della realizzazione in concreto della finalità del coordinamento finanziario all'interno dell'avviato procedimento di progressiva e graduale estinzione dell'ordinamento e della organizzazione delle Province. E ciò, dunque, ne postula il "carattere generale" e la conseguente riconducibilità alla competenza dello Stato, il quale soltanto può legittimamente provvedere in modo uniforme per tutti gli enti interessati dalla riforma (sentenza n. 50 del 2015).

La Corte ha anche escluso la violazione degli artt. 3, primo comma, e 81, ultimo comma, Cost. tenuto conto dell'obiettivo finale e unitario – che la disposizione censurata concorre a perseguire – di progressiva riduzione e razionalizzazione delle spese delle Province, in considerazione della programmata loro soppressione previa cancellazione dalla Carta costituzionale come enti costitutivi della Repubblica. È in ragione di ciò, infatti, che risultano improponibili, sia la comparazione tra detti enti territoriali e le amministrazioni statali – le quali non sono interessate da un analogo disegno riformatore volto alla loro soppressione – sia la suddistinzione nell'ambito delle Province, in base a parametri di virtuosità.

Con la sentenza n. **183/2016**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5 (Legge di stabilità regionale 2015), nella parte in cui prevede che la spesa per l'acquisto delle prestazioni sanitarie da privato debba essere calcolata al netto della mobilità sanitaria attiva, con ciò ponendosi in contrasto con l'art. 15, comma 14, del DL n. 95 del 2012, espressivo di un principio di coordinamento della finanza pubblica che stabilisce un generale obiettivo di riduzione della spesa relativa all'«acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera».

Con la sentenza n. **64/2016**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 4, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui non prevede che le misure di cui ai commi 4, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 6 dell'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, 95 e, comunque, le misure di contenimento della spesa corrente ad esse alternative, sono adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e

di Bolzano «sino all'anno 2016», poiché prevedendo un limite complessivo, anche se non generale, della spesa corrente, che lasci alle Regioni libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa, non soddisfa, invece, la condizione di legittimità delle disposizioni statali, che, nell'imporre limiti alla spesa regionale, devono caratterizzarsi per la transitorietà; infatti, le disposizioni restrittive della spesa regionale devono operare per un periodo di tempo definito, in quanto necessarie a fronteggiare una situazione contingente (sentenza n. 79 del 2014). In altre pronunce (sent. n. **65/2016**; sent. n. **141/2016**; sent. n. **202/2016**) la Corte ha dichiarato non fondata la questione sollevata dalla Regione ricorrente avverso disposizioni statali asseritamene lesive di prerogative regionali ritenendo che la disposta riduzione di voci di spesa del bilancio regionali avesse il carattere della temporaneità.

Con la sentenza n. **69/2016**, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione ricorrente ritenendo che le disposizioni statali impugnate fossero espressive di principi fondamentali della materia di coordinamento finanziario in quanto volte a recuperare risorse inutilizzate, intese a costituire stimolo per la ripresa dell'economia e dell'occupazione in un momento di particolare difficoltà per il Paese senza conculcare le prerogative regionali (Analoghe fattispecie sono state decise con le sentenza n. **144/2016**; sent. n. **151/2016**).

Con la sentenza n. **129/2016** la Corte ha riaffermato il principio che le disposizioni statali espressive di principio fondamentale nella materia di coordinamento finanziario esigono il rispetto del principio della leale collaborazione e dunque il coinvolgimento degli enti territoriali interessati ritenuto nella specie violato; viceversa detto principio è stato ritenuto rispettato nella sentenza n. **65/2016**.

11) Riprogrammazione di fondi di rotazione iscritti nel bilancio dello Stato non ancora impegnati

Con la sentenza n. **155/2016**, la Corte ha affermato che non può considerarsi costituzionalmente illegittima la norma legislativa statale che, incidendo su somme iscritte in fondi statali, provveda ad una diversa utilizzazione di risorse "non impegnate o programmate" in un periodo determinato, "disponendo la nuova programmazione di esse per il

conseguimento degli obiettivi di rilevanza strategica nazionale" (sentenza n. 16 del 2010). D'altra parte, ha aggiunto la Corte, poiché si tratta di risorse del bilancio dello Stato «non ancora impegnate», neanche «è sostenibile che esse abbiano dato vita a rapporti già consolidati, mentre proprio la mancanza di concreti atti di impegno, in presenza di risorse assegnate ma non utilizzate in un arco di tempo circoscritto, non breve, giustifica che l'intervento sia stato effettuato proprio su quelle risorse». Le risorse del Fondo di rotazione, pertanto, sono «somme ancora legittimamente programmabili dallo Stato e, soprattutto, non suscettibili di essere utilizzate dalle Regioni» (sentenza n. 207 del 2011).

12) Armonizzazione dei bilanci pubblici, coordinamento della finanza pubblica e competenza legislativa regionale

L'armonizzazione dei bilanci pubblici è finalizzata a realizzare l'omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la programmazione economico–finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole comunitarie, la prevenzione di gravi irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci (sentenza n. **184/2016**).

L'armonizzazione si colloca contemporaneamente in posizione autonoma e strumentale rispetto al coordinamento della finanza pubblica: infatti, la finanza pubblica non può essere coordinata se i bilanci delle amministrazioni non hanno la stessa struttura e se il percorso di programmazione e previsione non è temporalmente armonizzato con quello dello Stato (peraltro di mutevole configurazione a causa della cronologia degli adempimenti imposti in sede europea). Analogamente, per quel che riguarda la tutela degli equilibri finanziari, il divieto di utilizzare fondi vincolati prima del loro accertamento risponde alla finalità di evitare che ciò crei pregiudizio alla finanza pubblica individuale ed allargata (sentenza n. **184/2016**).

La Corte ha poi osservato che la programmazione economica e finanziaria regionale, le relative procedure contabili e l'attuazione in sede locale dei principi di coordinamento della finanza pubblica si inseriscono in un ambito normativo particolarmente complesso, il quale – sul versante della Regione – impinge nella potestà legislativa concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., in

quella residuale del successivo quarto comma del medesimo articolo e nell'autonomia finanziaria garantita dall'art. 119 Cost. Non rileva in tale prospettiva il problema se sia configurabile – in simmetria con la funzione «sistema contabile dello Stato» prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. – una potestà legislativa residuale della Regione definibile come «sistema contabile regionale» riconducibile al quarto comma del medesimo art. 117 Cost.; quel che è certo è che non può essere disconosciuta la potestà di esprimere nella contabilità regionale, pur nel rispetto dei vincoli statali, le peculiarità connesse e conseguenti all'autonomia costituzionalmente garantita alla Regione (sentenza n. **184/2016**) .

13) Norme di armonizzazione dei bilanci pubblici e leggi regionali in materia contabile:

a) l'utilizzo di fondi speciali

Con la sentenza n. **184/2016**, la Corte dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, della legge reg. Toscana n. 1 del 2015, proposta in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. ed in relazione all'art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 118 del 2011.

La disposizione censurata prevede che alla legge di bilancio venga allegato l'elenco dei provvedimenti legislativi che possono essere finanziati con i fondi speciali e che nel corso dell'esercizio finanziario le disponibilità dei fondi speciali possano essere utilizzate anche per fornire la copertura a quelli non ricompresi nel summenzionato elenco, a condizione che il provvedimento da coprire indichi gli interventi inseriti nell'elenco cui viene sottratta la relativa copertura: la norma secondo la Presidenza del consiglio contrasterebbe con l'art. 49 del d.lgs. n. 118 del 2011. Quest'ultimo dispone che nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, e che tali fondi non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

Secondo la Corte, l'espressione «utilizzate» non significa certamente che le disponibilità dei fondi speciali siano direttamente oggetto di atti di impegno di

spesa; essa esprime correttamente la regola secondo cui le disponibilità in contestazione sono accantonate nei fondi speciali al fine di aumentare – quando ne ricorrano i presupposti – le autorizzazioni di spesa di programmi già esistenti o di nuovi programmi. In definitiva, il comma 3 del menzionato art. 15 non disciplina le somme accantonate nei fondi speciali in difformità dai principi ricavabili dall'art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 118 del 2011.

b) la necessaria sincronia tra le procedure di bilancio statali e quelle regionali

Con la sentenza n. **184/2016**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge della Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L. R. n. 20/2008) il quale stabilisce che «entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge di bilancio, la proposta di legge di stabilità e le eventuali proposte di legge ad essa collegate», mentre la norma interposta invocata dal ricorrente prescrive che «entro il 31 ottobre di ogni anno, e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di bilancio dello Stato, la giunta approva lo schema della delibera di approvazione del bilancio di previsione finanziario relativa almeno al triennio successivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio».

In questo caso – secondo la Corte – lo scostamento non è soltanto formale e la norma interposta – pur contenuta nel decreto di armonizzazione dei bilanci – per effetto delle strette interrelazioni tra i principi costituzionali coinvolti è servente al coordinamento della finanza pubblica, dal momento che la sincronia delle procedure di bilancio è collegata alla programmazione finanziaria statale e alla redazione della manovra di stabilità, operazioni che presuppongono da parte dello Stato la previa conoscenza di tutti i fattori che incidono sugli equilibri complessivi e sul rispetto dei vincoli nazionali ed europei.

c) assolutezza del vincolo di destinazione tanto dei fondi europei che del cofinanziamento nazionale

Con la sentenza n. **184/2016**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge della Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 1, in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera e),

Cost. ed in relazione al principio contabile di cui all'allegato 4/2, paragrafo 9.2, del d.lgs. n. 118 del 2011, la quale stabilisce che «1. Nei casi di assegnazioni comunitarie e statali con vincolo di destinazione, la Regione può stanziare somme eccedenti quelle assegnate, ferme restando, per le spese relative a funzioni delegate, le disposizioni statali che disciplinano tali funzioni. 2. La Regione, qualora abbia impegnato in un esercizio spese eccedenti le risorse ad essa assegnate dallo Stato con vincolo di destinazione, ha facoltà di compensare tali maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi. Nei bilanci relativi a tali esercizi, le assegnazioni statali per scopi già soddisfatti con i finanziamenti aggiuntivi regionali sono sottratte alla loro destinazione. Analoga facoltà riguarda le assegnazioni ricevute da altri soggetti, salvo che ciò sia espressamente escluso dalla disciplina dei relativi rapporti».

Alla luce del paragrafo 9.2 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 la natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente».

14) Equilibri di bilancio e diritti fondamentali:

a) *compressione del principio dell'affidamento*

Con la sentenza n. **108/2016**, la Corte ha dichiarato, in relazione all'art. 3 Cost., la illegittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore. Infatti, per effetto della nuova disposizione, in luogo del criterio in precedenza adottato (che prendeva a riferimento le retribuzioni tabellari nelle rispettive qualifiche iniziali dell'assistente amministrativo e del DSGA), si deve tenere conto dell'intero trattamento economico complessivamente goduto dall'assistente amministrativo incaricato. Ne consegue che la valorizzazione dell'intero trattamento goduto dall'assistente amministrativo, in ogni caso di rilevante anzianità di servizio (superiore a 21 anni) produce irragionevolmente (art. 3 Cost.) l'azzeramento del compenso per

le mansioni superiori, in quanto il trattamento complessivo in godimento è già pari o superiore a quello previsto come trattamento tabellare per la qualifica iniziale di DSGA.

La Corte ha ritenuto che il bilanciamento tra la posizione privata incisa dalla retroattività della norma e l'interesse pubblico sotteso al contenimento della spesa rende la disposizione stessa contrastante con l'art. 3 Cost. sotto il profilo della lesione del principio dell'affidamento; peraltro, la Corte non ha mancato di osservare, quanto al rapporto tra sacrificio imposto al titolare di una situazione soggettiva perfetta derivante da un contratto regolarmente stipulato ed esigenza di contenimento della spesa, che la norma non appare corredata da alcuna relazione tecnica circa i risparmi da conseguire e tale stima sarebbe obiettivamente difficile, considerato che la platea dei potenziali assuntori dell'incarico di mansioni superiori varia da soggetti che godrebbero della stessa retribuzione prevista dal vecchio assetto normativo ad altri che la perderebbero completamente.

Con la sentenza n. **203/2016**, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 14, del DL n. 95 del 2012 (in base al quale "A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014") per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della lesione del principio di irretroattività della legge. Ad avviso del rimettente la norma censurata sarebbe intervenuta quando i limiti delle previsioni di spesa per l'anno 2012 erano stati ormai sostanzialmente raggiunti dalle strutture sanitarie accreditate e avrebbe così inciso sul legittimo affidamento delle singole strutture a erogare le prestazioni e a ricevere il corrispettivo concordato nei contratti anteriormente stipulati. La questione è sollevata anche in riferimento all'art. 97 Cost., ma senza che vengano esposte specifiche ragioni di contrasto con tale parametro, che è pertanto da considerare evocato in stretta connessione con l'art. 3 Cost.

La Corte, dopo avere ricordato che l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica è un «elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto», ha escluso che la norma in contestazione si traduca in una scelta irragionevole e arbitraria alla stregua del principio evocato. Le ragioni che hanno giustificato la riduzione degli importi e dei volumi d'acquisto delle prestazioni vanno individuate nella finalità, espressamente dichiarata dal legislatore, di far fronte all'elevato e crescente deficit della sanità e alle esigenze ineludibili di bilancio e di contenimento della spesa pubblica, da valutare nello specifico contesto di necessità e urgenza indotto dalla grave crisi finanziaria che ha colpito il Paese a partire dalla fine del 2011. Un contesto nel quale le misure di riequilibrio dell'offerta sanitaria per esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica costituiscono una «"causa" normativa adeguata», che giustifica la penalizzazione degli operatori privati (sentenze n. 34 del 2015 e n. 92 del 2013).

Le risorse disponibili per la copertura della spesa sanitaria costituiscono quindi un limite invalicabile non solo per l'amministrazione, ma anche per gli operatori privati, il cui superamento giustifica l'adozione delle necessarie misure di riequilibrio finanziario (in tale senso Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenze 12 aprile 2012, n. 3 e n. 4).

Anche sul versante della disciplina convenzionale, l'espresso collegamento operato dalla norma contestata tra le esigenze di contenimento della spesa pubblica e l'intervento sugli importi e i volumi di acquisto dei contratti sanitari consente di considerare integrato il requisito del legittimo interesse pubblico, il quale, ai sensi dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, può giustificare l'ingerenza da parte di un'autorità pubblica nel pacifico godimento dei «beni». Più precisamente la Corte EDU – dopo aver premesso che le autorità nazionali sono generalmente nella migliore posizione per decidere cosa sia di pubblico interesse nell'attuazione degli interventi di razionalizzazione della spesa pubblica – ha a sua volta anch'essa più volte espressamente affermato che il pubblico interesse può consistere anche nella necessità di ridurre la spesa pubblica in ragione della particolarità della situazione economica (sentenza 19 giugno 2012, Khoniakina contro Georgia, paragrafo 76; sentenza 20 marzo 2012, Panfile contro Romania, paragrafi 11 e 21; sentenza 6 dicembre 2011, Šulcs contro Latvia, paragrafi 25 e 29; sentenza 7 giugno 2001, Leinonen contro Finlandia).

b) *compressione della libertà di iniziativa economica privata*

Con la sentenza n. **203/2016**, la Corte ha ribadito che la lamentata compressione nella determinazione del prezzo non sia costituzionalmente illegittima per lesione dell'art. 41 Cost., quando si riveli preordinata, in maniera né sproporzionata, né inidonea, a consentire il soddisfacimento contestuale di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti, tra i quali va annoverato anche l'obiettivo di contenere la spesa sanitaria (sentenza n. 279 del 2006).

c) compressione del diritto della salute

Con la sentenza n. **203/2016**, la Corte ha affermato che «la tutela del diritto alla salute non può non subire i condizionamenti che lo stesso legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie delle quali dispone», con la precisazione che «le esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana» (sentenza n. 309 del 1999; nello stesso senso, sentenze n. 267 del 1998, n. 416 del 1995, n. 304 e n. 218 del 1994, n. 247 del 1992 e n. 455 del 1990). In questi termini, «nell'ambito della tutela costituzionale accordata al "diritto alla salute" dall'art. 32 della Costituzione, il diritto a trattamenti sanitari "è garantito a ogni persona come un diritto costituzionale condizionato dall'attuazione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento" (v. sent. n. 455 del 1990; v. anche sentt. nn. 218 del 1994, 247 del 1992, 40 del 1991, 1011 del 1988, 212 del 1983, 175 del 1982)» (sentenza n. 304 del 1994; nello stesso senso, sentenza n. 200 del 2005).

15) Rapporto tra Stato e Regioni afferenti all'assetto delle reciproche relazioni finanziarie

Con la sentenza n. **66/2016**, la Corte costituzionale ha riaffermato l'orientamento secondo cui, a certe condizioni, allo Stato è consentito di prescindere dall'accordo con la Regione e di assumere determinazioni normative

unilaterali afferenti all'assetto delle reciproche relazioni finanziarie qualora l'unilaterale determinazione trovi giustificazione nella tempistica della manovra finanziaria e nella temporaneità di tale soluzione (sentenza n. 19 del 2015). Tale opzione è, infatti, configurabile solo quando l'indifferibilità degli adempimenti connessi alla manovra finanziaria impone allo Stato di rispettare senza indugi i vincoli di bilancio previsti o concordati in seno all'Unione europea, realizzando comunque «la [successiva] negoziazione di altre componenti finanziarie attive e passive, ulteriori rispetto al concorso fissato nell'ambito della manovra di stabilità» (sentenza n. 19 del 2015).

Con la sentenza n. **211/2016**, la Corte ha riaffermato il principio in base al quale in tema di finanziamento di ambiti materiali di competenza residuale regionale (nella specie, il trasporto pubblico locale) occorre assicurare il più ampio coinvolgimento decisionale del sistema regionale in ordine al riparto delle risorse finanziarie; coinvolgimento che si realizza attraverso lo strumento della "previa intesa" con la Conferenza permanente Stato-Regioni (in tal senso, v. da ultimo, sentenza n. **147/2016**). La evidenziata forma di coinvolgimento "forte", nella fattispecie, risulta – secondo la Corte – non solo ragionevole ma anzi necessaria per il fatto che tra i criteri di distribuzione delle risorse vi è l'entità del cofinanziamento regionale e locale.

16) Rapporto tra Stato e Regioni a statuto speciale in materia di coordinamento finanziario

Lo Stato, non concorrendo al finanziamento dei Comuni che insistono sul territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, non è legittimata ad adottare norme per il loro coordinamento finanziario, che compete alla Provincia, ai sensi del richiamato art. 79, comma 3, dello statuto (sentenza n. **75/2016**).

In occasione di un giudizio sollevato dalla Regione Siciliana, la Corte ha ritenuto che per mezzo dell'istituto dell'accantonamento le poste attive che spettano alla Regione in forza degli statuti e della normativa di attuazione permangono nella titolarità della Regione, ma sono temporaneamente sottratte alla sua disponibilità, per indurre l'autonomia speciale a contenere di un importo corrispondente il livello delle spese. Una volta verificato che il concorso della Regione al risanamento della finanza pubblica è legittimamente imposto,

l'accantonamento transitorio delle quote di compartecipazione, in attesa che sopraggiungano le norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, costituisce il mezzo procedurale con il quale l'autonomia speciale, senza essere privata definitivamente di quanto le compete, partecipa a quel risanamento, restando congelate a tal fine le risorse che lo Stato trattiene (sentenza n. **127/2016**).

170480016390